SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

473ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO

MARTEDÌ 14 OTTOBRE 2003

(Antimeridiana)

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO . . . . . *Pag.* V-XI

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-33

ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta) 35-36

ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo) 37-59

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1950)

INDICE

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

CONGEDI E MISSIONI . . . . . *Pag.* 1

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO 2

DISEGNI DI LEGGE

Discussione:

(2498) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220, recante disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva* *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):*

FALCIER *(FI), relatore* 2
DELOGU *(AN), relatore* . . . . . .5, 6, 24 e *passim*
* MANCINO *(Mar-DL-U)* 6
ACCIARINI *(DS-U)* 9
MANZIONE *(Mar-DL-U)* 11
RIGHETTI *(Misto-Udeur-PE)* 15
TURRONI *(Verdi-U)* 17
VILLONE *(DS-U)* 19
CALVI *(DS-U)* 20, 25
PESCANTE, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali* 25

SULLA NON ANCORA AVVENUTA PRESENTAZIONE DELL'EMENDAMENTO RELATIVO ALLA RIFORMA PENSIONISTICA

PRESIDENTE 31, 32
ANGIUS *(DS-U)* 31

ALLEGATO A

DISEGNO DI LEGGE N. 2498:

Ordini del giorno . . . . . *Pag.* 35

ALLEGATO B

COMMISSIONI PERMANENTI

Richieste di osservazioni su documenti 37

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 37
Assegnazione 38

GOVERNO

Richieste di parere su documenti 38
Trasmissione di documenti 38

CORTE COSTITUZIONALE

Trasmissione di sentenze 39

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio 33
Interpellanze 40
Interrogazioni 42
Interrogazioni da svolgere in Commissione . . 59

N. B. - *L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.*

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Indipendente della Casa delle Libertà: Misto-Ind-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territorio lombardo: Misto-MTL; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici italiani-SDI: Misto-SDI; Misto Udeur-Popolari per l'Europa: Misto-Udeur-PE.

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

La seduta inizia alle ore 11,02.

Il Senato approva il processo verbale della seduta del 9 ottobre.

Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori che risultano in congedo o assenti per incarico avuto dal Senato. *(v. Resoconto stenografico).*

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 11,07 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Discussione del disegno di legge:

(2498) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220, recante disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva*** *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)*

PRESIDENTE. Autorizza i senatori Falcier e Delogu a svolgere la relazione orale.

FALCIER, *relatore*. Il decreto-legge n. 220, nel testo modificato dalla Camera dei deputati, fissa organicamente i principi che sovrintendono alla ripartizione di competenze tra ordinamento statale e autoregolamentazione in materia sportiva. In primo luogo, viene ribadita l'autonomia dell'ordinamento sportivo da quello statale, in ossequio al principio generale secondo cui non è dato adire la magistratura per sottoporre questioni che non riguardino posizioni qualificabili come diritti soggettivi o interessi

legittimi. In materia sportiva, quindi, l'ordinamento ritiene indifferenti le questioni attinenti l'applicazione delle norme regolamentari per garantire il corretto svolgimento delle attività ed i comportamenti che costituiscono violazioni disciplinari dell'ordinamento sportivo e che comportano sanzioni. La Camera dei deputati ha opportunamente escluso dal novero delle materie la cui disciplina è riservata all'ordinamento sportivo le questioni aventi ad oggetto sia l'ammissione e l'affiliazione alle federazioni di società, associazioni sportive o singoli tesserati, sia l'organizzazione e lo svolgimento delle attività agonistiche non programmate ed a programmi illimitati. Precisati tali limiti e assegnata alla magistratura ordinaria la competenza per le questioni di natura patrimoniale tra società, federazioni ed atleti, il decreto attribuisce alla giurisdizione amministrativa, ed in particolare al TAR del Lazio, tutte le questioni residuali derivanti da atti del CONI e delle federazioni sportive. La Camera dei deputati ha soppresso la norma transitoria che autorizzava il CONI ad adottare provvedimenti straordinari in deroga alle disposizioni dell'ordinamento sportivo per assicurare l'avvio dei campionati 2003-2004, ma gli effetti finora prodotti dall'applicazione di questa norma vengono fatti salvi dal comma 2 dell'articolo unico del disegno di legge di conversione. Inoltre la Camera ha escluso dai concorsi pronostici le società calcistiche controllate dalla medesima persona fisica o giuridica. Auspica la definitiva conversione in legge del decreto-legge n. 220 che dà un assetto più certo alla giurisdizione in materia sportiva. Ricorda che alcune questioni problematiche ancora aperte, tra le quali l'assoggettamento alla competenza del giudice amministrativo anche di questioni che riguardano le federazioni sportive, persone giuridiche di diritto privato dopo il decreto legislativo n. 242 del 1999, sono oggetto di ordini del giorno accolti nelle Commissioni riunite dal Governo. *(Applausi dal Gruppo FI).*

DELOGU, *relatore*. Il decreto-legge che il Governo ha emanato nel mese di agosto per far fronte ai drammatici problemi che avevano investito il mondo del calcio ribadisce con chiarezza l'autonomia dell'ordinamento sportivo nazionale definendo gli ambiti della giustizia sportiva. Viene in particolare posto fine al fenomeno dei ricorsi delle squadre calcistiche agli organi di giustizia amministrativa della propria Regione, che ha condotto a risultati sconcertanti. La competenza a decidere sulle questioni di carattere amministrativo è attribuita al TAR del Lazio, in ordine al quale, semmai, si pone un problema di intasamento per l'entità, presumibilmente notevole, dei ricorsi che lo investiranno: un ordine del giorno dei relatori indica quale possibile soluzione la suddivisione delle competenze in TAR diversi. Altri ordini del giorno sono stati presentati per evidenziare le condivisibili istanze contenute in emendamenti che non è opportuno approvare per giungere ad una rapida conversione del decreto-legge. *(Applausi dal Gruppo FI).*

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

MANCINO *(Mar-DL-U)*. Il Governo è opportunamente ricorso all'utilizzo della decretazione d'urgenza per affrontare i delicati problemi posti dall'organizzazione dei campionati di calcio 2003-2004, ma il contenuto della normativa contraddice l'esigenza fondamentale di dare certezza al diritto sportivo, dal momento che l'aver riconosciuto alla Federazione gioco calcio il diritto di procedere con decisioni autonome anche in deroga alle vigenti disposizioni dell'ordinamento sportivo ha condotto a decisioni discutibili e ad un aumento della confusione. Inoltre, fermo restando il principio dell'autonomia dell'ordinamento sportivo, con il solo limite delle situazioni giuridiche rilevanti per l'ordinamento statale, non è chiaro a quale organo ed in che modo si possa adire l'autorità giudiziaria statale contro errori nel procedimento o vizi di violazione di norme regolamentari interne. La soluzione migliore sarebbe stata individuare dopo due gradi di giudizio interni all'ordinamento sportivo una procedura per far decidere la controversia o dal giudice amministrativo o dal giudice civile; in caso di vizi nel procedimento di violazione di norma regolamentare emesse dalla federazione sportiva, naturale appare il ricorso al giudice della Cassazione. Sottolineato come non sia possibile, una volta individuato il giudice naturale nel TAR del Lazio, ipotizzare, sotto la spinta di interessi localistici, uno spezzettamento della giurisdizione in più tribunali amministrativi regionali, chiede al Governo un riesame della normativa anche al fine di introdurre una disciplina più rigida per regolare il caso di squadre gestite alla stessa persona fisica o giuridica, che getta pesanti sospetti sulla regolarità delle competizioni sportive. Per tali ragioni, preannuncia il voto contrario. *(Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U e del senatore Tirelli).*

ACCIARINI *(DS-U)*. La pregiudiziale contrarietà della maggioranza ad accogliere modifiche al decreto-legge in esame, la cui urgenza è comunque motivata dalla situazione determinatasi nel mondo del calcio durante il mese di agosto, accentua il disagio per l'impossibilità di affrontare organicamente un tema rilevante e complesso quale il rapporto tra la giustizia ordinaria e la giustizia sportiva. Inoltre i problemi attinenti lo sport, che è fenomeno di massa ma anche attività imprenditoriale, andrebbero risolti dall'attuale Governo partendo da una più equilibrata valutazione dei provvedimenti adottati dai Governi di centrosinistra, che hanno segnato alcuni passaggi ineludibili, particolarmente l'inquadramento giuridico delle società sportive come società per azioni. L'ulteriore legislazione in materia dovrebbe concentrarsi sul potenziamento dei controlli, ad esempio sul fenomeno dell'evasione previdenziale e sulla correttezza delle procedure di fideiussione. I provvedimenti del Governo in carica non sono invece all'altezza degli obiettivi richiesti, in particolare non è condivisibile l'affidamento della gestione del Totocalcio ai Monopoli di Stato, o la norma che consente alle società calcistiche di ripartire su più esercizi finanziari le perdite di gestione, oggetto peraltro di una procedura di infrazione da parte della Commissione europea. È quindi evidente la necessità

di un approfondito esame della complessa materia attraverso un'ampia discussione parlamentare. *(Applausi dal Gruppo DS-U).*

MANZIONE *(Mar-DL-U)*. Ricorda anzitutto Sergio Ercolano, vittima di una grande passione sportiva, della violenza gratuita ma anche dell'incapacità dello Stato di garantire l'ordine pubblico. Critica i provvedimenti adottati dal Governo Berlusconi in materia sportiva, il decreto sulla violenza negli stadi, carente del necessario coinvolgimento delle società nella gestione dei fenomeni sportivi a partire da una compartecipazione alle spese per l'ordine pubblico, il cosiddetto decreto spalma debiti, pur riconoscendo che anche gli interventi dei Governi di centrosinistra difettavano della necessaria organicità. In considerazione della soppressione da parte della Camera del comma 5 dell'articolo 3, che consentendo alle federazioni di adottare provvedimenti straordinari in deroga alle disposizioni dell'ordinamento sportivo era l'unica norma che motivava l'adozione di un provvedimento d'urgenza per rimediare ad una situazione di stallo provocata da una sconsiderata gestione della FIGC, sarebbe opportuno che l'Assemblea facesse decadere il provvedimento, che ormai ha perso i suoi requisiti di necessità ed urgenza, per convergere invece su un disegno di legge organico più adatto a contenere una disciplina complessa come quella attinente ai rapporti tra giustizia ordinaria e giustizia sportiva. Rileva infine che la situazione di stallo che rischiava di compromettere l'avvio dei campionati di calcio è stata determinata da una sentenza della Corte federale emessa in violazione dell'ordinamento sportivo, violazione che il TAR della Sicilia ha dovuto evidenziare.

RIGHETTI *(Misto-Udeur-PE)*. L'esigenza di disciplinare i rapporti tra le due giurisdizioni sportiva e ordinaria è condivisibile, ma esprime perplessità sulla legittimità costituzionale di talune soluzioni indicate dall'ennesimo decreto-legge del Governo in materia e preannuncia fin d'ora la sua astensione. In particolare, l'articolo 2 crea una riserva di giurisdizione sportiva sia sulle questioni concernenti il corretto svolgimento delle attività agonistiche, sia su quelle rilevanti sul piano disciplinare e dell'applicazione delle relative sanzioni, senza considerare che i più forti momenti di contrasto tra i due ordinamenti attengono proprio alla giustizia disciplinare. La stragrande maggioranza dei provvedimenti sanzionatori degli organi sportivi federali sono idonei ad incidere su posizioni giuridiche soggettive e quindi meritevoli di tutela da parte del giudice statale, ad esempio sotto il profilo del pregiudizio economico di talune sanzioni disciplinari; si pensi poi alla possibile divergenza di giudizio sulla condotta di un atleta che rilevi sotto il profilo della disciplina sportiva e sotto quello del diritto penale. Nonostante la disciplina introdotta con il decreto-legge, i due sistemi sportivo e ordinario seguono ancora prospettive parallele e non convergenti, per la mancanza di una disciplina generale sulla giurisdizione sportiva che impedisce tra l'altro il riconoscimento delle pronunce del giudice sportivo da parte dello Stato.

TURRONI *(Verdi-U)*. Dopo le discutibili decisioni assunte nei mesi scorsi, come l'esclusione dall'assoggettamento all'IVA delle quattro squadre di calcio che partecipano alla Champions League o il cosiddetto decreto spalma debiti del febbraio 2003, il provvedimento d'urgenza emanato dal Consiglio dei ministri il 19 agosto scorso rappresenta l'ulteriore dimostrazione del conflitto di interessi che permea ogni aspetto della vita pubblica. A parte che la considerazione che l'esclusiva motivazione del provvedimento era quella assicurare l'avvio dei campionati 2003-2004, senza tenere conto dei problemi reali del mondo del calcio come il ricorso al *doping* e la mancanza di trasparenza nell'organizzazione economico-finanziaria delle società di calcio, suscita particolare perplessità il comma 4 dell'articolo 3, concernente la disciplina transitoria dei processi in corso, che sospende le misure cautelari disposte dai TAR, e quindi interviene con una norma di legge su provvedimenti giurisdizionali già adottati, e riduce i termini per il ricorso contro tale sentenza, in contrasto con la normativa vigente.

VILLONE *(DS-U)*. Sebbene quella dell'ordinamento sportivo rappresenti per un docente universitario di diritto l'esempio archetipico dell'autonomia di taluni ordinamenti rispetto a quello statale, sarebbe opportuno distinguere i profili della disciplina dell'attività agonistica da quelli degli enormi interessi che ruotano intorno all'organizzazione, alle strutture ed ai finanziamenti delle società di calcio; è infatti fortemente opinabile che per il secondo aspetto possa valere in via prevalente tale principio di autonomia. Il decreto-legge realizza una insoddisfacente delimitazione dell'ambito di applicazione dei due ordinamenti, come peraltro è stato anche riconosciuto con grande onestà dai relatori in ordine al riparto di competenze e di giurisdizione. Inoltre, in questa occasione si è assistito ad una forte ingerenza della sfera politica sull'autonomia dell'ordinamento sportivo, laddove autorevoli esponenti del Governo e della maggioranza si sono adoperati per la ricerca di un accordo utile per consentire l'avvio del campionato di calcio 2003-2004, il cui contenuto è stato poi recepito dal decreto-legge e successivamente soppresso dalla Camera.

CALVI *(DS-U)*. Esprime forti perplessità, anche di fronte alle richiamate ragioni di urgenza per i rischi del mancato avvio del campionato, sulla legittimità del ricorso ad un decreto-legge, ritenendo che di fronte alla cattiva gestione e non applicazione della normativa esistente, sarebbe stato di gran lunga preferibile intervenire con una riforma organica sull'attività sportiva ed il calcio in particolare. Così com'è accaduto in occasione del decreto-legge sulla violenza negli stadi, il cui istituto della cosiddetta flagranza differita non è stato successivamente applicato (ad esempio nel recente caso della morte ad Avellino del giovane Sergio Ercolano, laddove il giudice ha fatto ricorso alla procedura penale e processuale ordinaria), analogamente le disposizioni contenute nel decreto-legge di agosto sono state poi smentite dalla prova dei fatti e si sono rivelate inutili. Peraltro, lo stesso principio dell'autonomia tra i due ordinamenti è stato travolto

dall'indicazione del TAR del Lazio come sede istituzionale del ricorso; a tale riguardo, dissente dall'indicazione del senatore Mancino e ritiene preferibile, in applicazione del principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge, che i ricorsi in caso di violazione di norma regolamentare emessa da federazione sportiva siano presentati non alla Corte di cassazione, bensì al Consiglio di Stato, trattandosi di interessi legittimi e di provvedimenti amministrativi. *(Applausi della senatrice Franco Vittoria).*

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

DELOGU, *relatore*. Rinunciando alla replica, si esprime, anche a nome del relatore Falcier, in senso favorevole all'accoglimento degli ordini del giorno G1, G2, G3 e G4 che insistono su questioni oggetto di discussione nonché di emendamenti presentati dall'opposizione, in particolare sulla necessità di fissare in modo esplicito il regime della incompatibilità nella composizione degli organi di giustizia sportiva, di valutare, attraverso il monitoraggio dei giudizi, l'opportunità di mantenere la concentrazione della competenza territoriale nel TAR del Lazio, di presentare un disegno di legge per estendere a tutti i giudizi promossi dinanzi al giudice amministrativo la possibilità di rilevare d'ufficio l'incompetenza territoriale e di chiarire i compiti delle Federazioni sportive nazionali con rilevanza pubblicistica ai fini di una più esatta definizione dell'ambito della giurisdizione del giudice amministrativo.

PESCANTE, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali*. I limiti riscontrati in discussione generale alla portata del provvedimento sono da imputare alla delicatezza della materia sottesa alla giustizia sportiva, stante l'incidenza di interessi legittimi e diritti soggettivi e le conseguenti difficoltà di definizione degli ambiti delle rispettive giurisdizioni, piuttosto che al contenuto del decreto, che si configura invece come un passo avanti, laddove riconosce l'autonomia dell'ordinamento sportivo e precisa i settori di competenza della giustizia sportiva. Anche per quanto riguarda la clausola compromissoria, si tenta una delimitazione degli ambiti di intervento escludendo le questioni di competenza della giustizia ordinaria. Il Governo è però consapevole della necessità di intervenire attraverso un disegno di disegno di legge organico sulla materia della giustizia sportiva e, più in generale, sulle questioni inerenti il fenomeno sportivo, che sarà l'occasione per rivedere alcuni aspetti oggetto di critica, tra cui la comproprietà di società sportive e il regime di incompatibilità dei componenti gli organi della giustizia sportiva. Molti degli effetti abnormi riscontrabili nel settore calcistico sono peraltro da imputare alle scelte operate nella precedente legislazione, in particolare alla trasformazione delle società di calcio in società per azioni, di cui appaiono evidenti i limiti, ed alla compatibilità dell'organizzazione attuale dello sport nazionale con la presenza di società sportive professionistiche aventi fini di lucro. Quanto ai richiami all'inefficacia del decreto-legge in materia di violenza negli

stadi, effettivamente un impianto che non privilegia l'immediatezza della sanzione e le modifiche subite dal provvedimento nel corso dell'*iter* parlamentare hanno stemperato l'effetto deterrente delle norme. Accoglie gli ordini del giorno. *(Applausi del senatore Delogu).*

PRESIDENTE. Rinvia il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

Sulla non ancora avvenuta presentazione dell'emendamento relativo alla riforma pensionistica

ANGIUS *(DS-U)*. Il Governo non ha ancora presentato al Parlamento l'annunciato emendamento al disegno di legge delega di riforma del sistema previdenziale. Poiché il ministro Tremonti, nelle dichiarazioni rese al Senato la scorsa settimana, ha sottolineato il legame indissolubile di quella riforma con la manovra finanziaria in corso di esame, la mancata presentazione dell'emendamento priva il Senato di un fondamentale elemento di valutazione e si configura come una vera e propria offesa alle Camere e ai cittadini. Qualora pertanto la proposta del Governo non venga formalizzata entro la giornata odierna, l'opposizione procederà a bloccare i lavori del Senato, a meno che il Governo non chieda una sospensione della discussione della manovra finanziaria per procedere ad una ulteriore riflessione al suo interno. *(Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U, Verdi-U e Misto-SDI).*

PRESIDENTE. La Presidenza solleciterà il Governo a chiarire quanto prima la situazione, onde consentire al Senato di esprimersi compiutamente sulla manovra finanziaria. Dà annunzio delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza *(v. Allegato B)* e toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 13,13.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 11,02).*

Si dia lettura del processo verbale.

DATO, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 9 ottobre.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Andreotti, Antonione, Baio Dossi, Baldini, Bettamio, Bobbio Norberto, Bosi, Camber, Collino, Comincioli, Cursi, Cutrufo, D'Alì, De Corato, Degennaro, Dell'Utri, Forte, Guzzanti, Kappler, Mantica, Marano, Pellicini, Saporito, Sestini, Siliquini, Vegas e Ventucci.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Pascarella, per attività della 4ª Commissione permanente; Tomassini per attività della 12ª Commissione permanente; Minardo, Pagano e Trematerra, per attività del Comitato per le questioni degli italiani all'estero; Giovanelli, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Gubert e Rigoni, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'Unione dell'Europa Occidentale; Del Pennino, per partecipare ad un convegno.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 11,07).*

Discussione del disegno di legge:

(2498) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220, recante disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva*** *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2498, già approvato dalla Camera dei deputati.

I relatori, senatori Falcier e Delogu, hanno chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore, senatore Falcier.

FALCIER, *relatore*. Onorevole Presidente, colleghi senatori, signor rappresentante del Governo, il disegno di legge che si esamina converte in legge, con modificazioni, il decreto-legge in materia di giustizia sportiva emanato dal Consiglio dei ministri il 19 agosto e pubblicato il 20 agosto 2003.

Il disegno di legge di conversione, già approvato con modificazioni dalla Camera dei deputati, è stato esaminato dalle Commissioni riunite 1ª e 7ª e viene proposto all'Assemblea nello stesso testo pervenuto dalla Camera.

Il provvedimento fissa in un testo organico i princìpi che sovrintendono alla ripartizione di competenze fra ordinamento statale e autoregolamentazioni in materia sportiva. In particolare, il decreto individua i princìpi di ripartizione della giurisdizione per materia fra ordinamento sportivo e autorità giudiziaria ordinaria e amministrativa; stabilisce particolari regole di ripartizione della competenza fra i giudici amministrativi; prevede particolari ed eccezionali norme transitorie per risolvere il contenzioso che ha impedito – come si ricorda – il regolare inizio del campionato di calcio di serie B.

Dal primo punto di vista il sistema proposto dal decreto-legge si articola su tre diversi ambiti di giurisdizione.Innanzi tutto, ribadisce il principio dell'autonomia dell'ordinamento sportivo da quello statale, principio che ha particolari implicazioni sotto il profilo sostanziale e che viene collegato ad un principio generale dell'ordinamento giuridico dello Stato, precisamente a quello secondo cui non è dato adire la magistratura per

sottoporre questioni che non riguardano posizioni qualificabili come diritti soggettivi o interessi legittimi.

In tal caso, gli interessati che abbiano costituito una data organizzazione per gestire un loro rapporto non patrimoniale possono stabilire le forme che più ritengano opportune per risolvere le controversie relative alle regole poste alla base della loro associazione. Così, nel caso dell'attività sportiva, l'ordinamento ritiene, naturalmente per sé, indifferenti le questioni relative alla normativa tecnica delle varie discipline. La materia non può che essere regolata da autorità diverse da quelle statali, organizzate sulla base delle esigenze degli associati all'ordinamento sportivo.

Il provvedimento al nostro esame, recepita questa impostazione già ampiamente diffusa nella giurisprudenza e nella dottrina, chiarisce quali sono gli ambiti rispetto ai quali l'ordinamento è indifferente. In particolare, il decreto-legge riserva alla giurisdizione sportiva le questioni attinenti all'osservanza e all'applicazione delle norme regolamentari per garantire il corretto svolgimento delle attività sportive, nonché i comportamenti che costituiscono violazioni disciplinari dell'ordinamento sportivo e che comportano l'applicazione di sanzioni.

Su questo argomento occorre rilevare che la Camera dei deputati ha modificato il testo dell'originario articolo 2, per escludere dal novero delle materie lasciate all'esclusiva competenza dei giudici sportivi l'ammissione e l'affiliazione di soggetti dell'ordinamento sportivo, nonché l'organizzazione e lo svolgimento delle attività sportive non programmate. È una modifica che ritengo senz'altro opportuna, e quindi da confermare ed accogliere.

In secondo luogo, il decreto-legge attribuisce all'autorità giudiziaria ordinaria la competenza a conoscere delle questioni di natura patrimoniale insorte tra società, federazioni e atleti. Questi rapporti sono naturalmente idonei a far sorgere in capo ai soggetti interessati diritti soggettivi, che altrettanto naturalmente possono essere azionati innanzi alla magistratura ordinaria.

Infine, il decreto-legge attribuisce alla giurisdizione amministrativa la competenza a conoscere di tutte le questioni residuali che possono insorgere a seguito di atti del CONI e delle federazioni sportive. Questa norma assegna quindi una giurisdizione generale residuale al tribunale amministrativo per giudicare gli atti del CONI e delle federazioni.

Il provvedimento fa salva, comunque, la validità delle clausole compromissorie che assegnino alla giurisdizione arbitrale la soluzione di questioni controverse in materia di diritti soggettivi disponibili.

Il decreto-legge contiene poi una norma di ripartizione della competenza fra giudici amministrativi, e precisamente assegna al TAR del Lazio con sede in Roma la competenza esclusiva a conoscere delle questioni ora dette, anche in via cautelare.

Il decreto-legge emanato dal Governo prevedeva una sola norma transitoria, che autorizzava il CONI ad adottare, su proposta delle federazioni, «i provvedimenti di carattere straordinario transitorio, anche in deroga alle vigenti disposizioni dell'ordinamento sportivo». Questa norma non è stata

convertita in legge dalla Camera dei deputati. Tuttavia, secondo l'articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione «restano salvi gli effetti prodottisi fino alla data di entrata in vigore della presente legge» sulla base della disposizione ora detta. Questa è la soluzione che è stata individuata.

La Camera dei deputati ha infine inserito una norma che sanziona con l'esclusione dai concorsi a pronostici le società calcistiche che siano controllate dalla medesima persona fisica o giuridica direttamente o per interposta persona.

Il decreto-legge, poi, sembra del tutto coerente con il dettato dell'articolo 24 della Costituzione che garantisce, lo ricordo a tutti, il diritto di adire l'autorità giudiziaria per la tutela dei propri diritti soggettivi ed interessi legittimi. Infatti, come detto, le norme che si esaminano escludono dalla giurisdizione del giudice ordinario o amministrativo solo quelle posizioni personali che sono indifferenti per l'ordinamento giuridico e che non sarebbero comunque conoscibili dal giudice ordinario o amministrativo.

Il decreto-legge di cui si propone la conversione come modificato dalla Camera dei deputati sembra perciò idoneo a dare un assetto più certo alla giurisdizione in materia sportiva. Il provvedimento ha infatti il pregio di indicare in modo sufficientemente chiaro gli ambiti di giurisdizione esclusiva dell'ordinamento sportivo e statale.

Si propone, inoltre, nel decreto un assetto in forza del quale ogni questione che coinvolge atti giuridici del CONI o delle federazioni sportive è demandata alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Questo giudice è o dovrebbe essere naturalmente competente a conoscere solo di atti della Pubblica amministrazione che ledano interessi legittimi. E questo è certo il caso degli atti del CONI.

Ricordo che il decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, ha invece privatizzato le federazioni sportive e le ha precisamente trasformate da organi del CONI, e dunque della Pubblica amministrazione, ad associazioni con personalità giuridica di diritto privato. Il decreto-legge, quindi, potrebbe suscitare qualche dubbio perché assoggetta alla competenza del giudice amministrativo questioni che riguardano persone giuridiche di diritto privato, che avrebbero dunque come giudice naturale il giudice ordinario.

Su questo argomento è stato opportunamente presentato un ordine del giorno che in Commissione il Governo ha accolto, che viene ripresentato in Aula e che dovrebbe permettere di chiarire i limiti e l'ambito di applicazione delle norme in questione e quindi portare un chiarimento che ritengo soddisfacente. La relazione al decreto-legge presentata dal Governo sottolineava che la soluzione trovata a questo argomento era condivisa.

Questi motivi risulterebbero giustificare la presente scelta; diventa quindi utile valorizzare e soffermarsi sull'indicazione che tale possibilità appena commentata è residuale ed esercitabile solo in materie non riservate alla magistratura sportiva e quindi tale possibilità esisterebbe solo

nel caso previsto dall'articolo 15 del ricordato decreto legislativo n. 242 del 1999.

Concludendo, anche in assenza delle clausole compromissorie, la competenza della magistratura amministrativa viene riconosciuta solo per certi atti o specifiche attività delle federazioni sportive, per le quali ricordo che il Governo, con l'ordine del giorno appena richiamato, si è impegnato ad effettuare una migliore ricognizione.

D'altra parte, gli atti delle federazioni non possono che essere di natura privatistica, se è vero il principio di autonomia ricordato nell'articolo 1 del decreto-legge.

La Commissione, inoltre, anche per l'esigenza di permettere la conversione in legge in tempo utile del decreto-legge, non ha accolto emendamenti aggiuntivi o modificativi, salvo naturalmente l'esame e la decisione dell'Aula, facendosi però carico di alcune proposte con l'approvazione di ordini del giorno accettati dal Governo.

In particolare, sono stati proposti dai relatori e, lo ricordo, accolti dal Governo alcuni ordini del giorno che tengono conto sia del parere della Commissione giustizia, sia di alcuni emendamenti presentati dai colleghi Turroni e Cortiana e dal senatore Luigi Caruso. Su questo, però, si soffermerà meglio il senatore Delogu.

In conclusione ritengo che, anche grazie agli ordini del giorno accolti dal Governo, il disegno di legge di conversione sia meritevole di approvazione, nel testo pervenutoci dalla Camera ed esaminato e proposto dalle Commissioni riunite. *(Applausi dal Gruppo FI).*

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Delogu.

DELOGU, *relatore*. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, la puntuale e precisa relazione del collega Falcier mi esime dal dilungarmi ulteriormente.

Il decreto-legge in esame è intervenuto in un momento in cui i problemi del calcio erano divenuti drammatici; esso ha fissato due importanti princìpi.

In primo luogo, il decreto-legge afferma, all'articolo 1, comma 1, che «La Repubblica riconosce e favorisce l'autonomia dell'ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale».

Sulla base di tale principio, viene fissata tutta una serie di norme, tenendo naturalmente conto del fatto che non tutto può essere devoluto alla giurisdizione dell'ordinamento sportivo, ma che vi sono anche problemi – individuati puntualmente nel testo – che debbono essere rimessi alla valutazione e al giudizio sia del giudice amministrativo che del giudice civile. *(Brusìo in Aula).*

Il secondo aspetto importante del provvedimento al nostro esame è che si è posto fine allo sconcertante fenomeno verificatosi l'estate scorsa, per cui ogni squadra poteva rivolgersi al TAR della propria regione o di una vicina ed ottenere da questo – come in effetti molte volte è avvenuto

– l'iscrizione a campionati. Si è affermata la competenza esclusiva del tribunale amministrativo... *(Brusìo in Aula)*. Mi scusi, signor Presidente, non riesco ad andare avanti.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, il senatore Delogu non riesce a parlare se parlano altri colleghi. Siccome il relatore è lui, dobbiamo far parlare lui.

DELOGU, *relatore*. La ringrazio, signor Presidente. Sto parlando a braccio; se leggessi, come ebbe a dire Calamandrei in Cassazione, potrei leggere una riga sì e una no, ma siccome parlo a braccio non posso farlo.

Come dicevo, un altro principio importante contenuto nel provvedimento è che si è fissata la competenza esclusiva del TAR del Lazio, di modo che vi fosse una visione complessiva del problema. Quest'ultima è rimasta; sono state, però, sollevate delle eccezioni, perché ci si è preoccupati dell'eventualità che il TAR del Lazio potesse essere intasato da troppi ricorsi e quindi la celerità, che è uno dei dati importanti dell'attività giurisdizionale sportiva, venisse a mancare.

Come relatori, pertanto, abbiamo presentato l'ordine del giorno G2 – di cui riparleremo nel prosieguo della discussione – con il quale si impegna il Governo a valutare l'opportunità di dividere le competenze fra TAR diversi, onde evitare l'intasamento di cui dicevo prima.

In conclusione, come relatori, raccomandiamo la conversione del decreto-legge. I tempi sono quelli che sono; quindi, per evitare che l'eventuale accoglimento di emendamenti non consentisse l'approvazione del provvedimento nei tempi stabiliti, abbiamo presentato quattro ordini del giorno, recependo in essi – e riteniamo di averlo fatto compiutamente – tutte le istanze contenute negli emendamenti medesimi. *(Applausi dal Gruppo FI)*.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Mancino. Ne ha facoltà.

* MANCINO *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, indubbiamente sono più fortunato del senatore Delogu perché avendo con il senatore D'Andrea un solo presente del mio Gruppo eviterò di subire brusii (mi correggo, c'è anche un altro senatore, Zanda, ma è più lontano).

Ammetto che il Governo mai come in questa occasione ha corrisposto ai requisiti di cui all'articolo 77 della Costituzione.

Si poneva un caso straordinario di indifferibilità e di urgenza che consisteva nel disciplinare in qualche modo lo svolgimento del campionato, prevalentemente di serie B.

Una volta condiviso il ricorso alla decretazione d'urgenza, devo subito dire che il contenuto della norma ha contraddetto l'esigenza fondamentale di dare certezza al diritto sportivo. Avendo riconosciuto alla Federazione il diritto di valutare l'opportunità di una sistemazione complessiva del campionato di serie B, il risultato che se ne è ricavato è stato

quello di una congestione e ciò è avvenuto sulla base di criteri che non possono essere accettati. Le ultime tre squadre retrocesse e qualcuna con qualche merito pregresso molto discutibile hanno incrementato il numero delle squadre partecipanti al campionato. Questo è anche segno di una confusione.

Ho motivi di censura nei confronti dei vertici della Federazione; del resto l'amicizia che mi lega al presidente Carraro non mi impedisce di affermare che una qualche confusione c'è stata, ma l'intelligenza che ho avuto modo di apprezzare nelle Aule parlamentari e come Ministro e al comune di Roma come sindaco mi consente di... assolverlo.

Vorrei ora considerare il contenuto del decreto-legge sotto il profilo della coerenza fra ordinamenti di diversa scala, l'ordinamento statale da una parte e quello sportivo dall'altra. Nella risoluzione dei conflitti tra ordinamenti, proprio al fine di garantire certezza del diritto, abbiamo bisogno di intravedere un percorso un po' più celere, più spedito, sulla base di considerazioni collegate alla natura della clausola compromissoria ammessa dal nostro ordinamento.

Tale clausola è derogatoria dei princìpi generali dell'ordinamento, con il solo limite che, ove venissero messi in discussione diritti soggettivi perfetti ed interessi legittimi, si aprirebbe la strada di un sindacato giurisdizionale con la riconduzione all'interno dell'ordinamento statale di rapporti che, in assenza di contrasti, sono devoluti alla giustizia sportiva.

Con il caso Catania abbiamo registrato una prima deroga al giudice naturale (ci si è rivolti al TAR di Catania e non a quello di Roma, che è il luogo dove è stato emesso il provvedimento penalizzante nei confronti di quella società). Questa situazione si è ripetuta nel tempo consentendo al TAR di Salerno di intervenire su ricorso della Salernitana e addirittura al TAR di Reggio Calabria, che non c'entrava affatto, né dal punto di vista della competenza del giudice naturale, né dal punto di vista della competenza territoriale, di emettere decisioni sullo svolgimento del campionato di serie B.

Non entro nel merito delle questioni calcistiche, mi limito solo a sottolineare che è pacifico il principio dell'autonomia dell'ordinamento sportivo con il solo limite di situazioni giuridiche rilevanti rispetto all'ordinamento statale. Di fronte a diritti soggettivi perfetti e ad interessi legittimi, l'autonomia dell'ordinamento giuridico sportivo non può che recedere, ma contro errori nel procedimento o vizi di violazione di norme regolamentari interne la questione che ci è di fronte è quella di stabilire davanti a quale organo e in che modo si può adire l'autorità giudiziaria statale.

Credo che, se da una parte abbiamo riconosciuto con la clausola compromissoria una devoluzione di competenza al giudice sportivo, a mio avviso è eccessivo prevedere il doppio grado di giudizio in tema di lesione di interessi legittimi; il ricorso al doppio grado di giudizio mette in evidenza due lacune: trascura infatti di valutare la rilevanza che deve avere il procedimento dinanzi al giudice sportivo: dottrina e giurisprudenza ad oggi parlano di provvedimento amministrativo *tout court*. E se fosse, come io penso, una questione anomala che sta a metà strada tra

l'atto amministrativo e il provvedimento paragiudiziale emesso dal giudice sportivo?

Ho raccomandato ai relatori, che ringrazio anche per l'oggettività della loro esposizione, di considerare attentamente la rigidità di una regola in base alla quale i rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti rientrano nella competenza del giudice ordinario, mentre gli altri rapporti che ledono interessi legittimi rientrano nella competenza del giudice amministrativo; dobbiamo valutare quale può essere il limite. A mio avviso se la clausola compromissoria è prevista anche per ragioni di celerità e speditezza, egualmente non si possono aspettare i tempi lunghi neppure quando ci si rivolge all'ordinamento statale.

Concluderei allora in questo modo. La cosa migliore sarebbe stata, a mio avviso, individuare, dopo i due gradi di giudizio propri dell'ordinamento sportivo, una procedura celere e in unico grado.

Se si commettessero vizi nel procedimento o violazioni di norme regolamentari emesse dalla Federazione sportiva, la cosa più naturale sarebbe quella di assegnare la definizione ad un organo giurisdizionale di legittimità. Lo individuerei nel giudice della Cassazione o nel Consiglio di Stato: contro un provvedimento del giudice sportivo per violazione di legge o per errata applicazione delle norme, piuttosto che imboccare la strada del doppio grado di giudizio – TAR e Consiglio di Stato – che è una strada molto lunga, un unico grado di sindacato di legittimità è preferibile.

Al Senato siamo stati un po' più prudenti, forse per ragioni di età. Alla Camera fu presentato un ordine del giorno perché, prevedendosi un carico processuale notevole e non sopportabile dal TAR del Lazio, si cercasse di individuare qualche altro tribunale amministrativo regionale. Qualcuno indicò il TAR di Milano, e qualche altro il TAR di Firenze: questo spezzettamento della giurisdizione è figlio del tempo. Personalmente stimo e amo Milano, non però fino al punto di avallare questa frantumazione nevrotica.

Una volta individuato il giudice naturale nel TAR del Lazio, come è possibile ammettere che, per il carico giudiziario eccessivo, si possa spezzettare la giurisdizione? Non avremmo più il giudice naturale: è assurdo privilegiare un interesse localistico che frantumerebbe l'unità del nostro ordinamento. Se i carichi di lavoro sono eccessivi si istituiscano più sezioni del TAR del Lazio, che con il decreto al nostro esame è il giudice naturale delle controversie in tema di violazione di interessi legittimi.

Vi è poi un altro «fiorellino»: in serie B ci sono due squadre gestite dalla stessa persona: sarebbe stato opportuno disciplinare meglio tale conflitto di interesse. Seguendo da giovane le vicende calcistiche nel nostro Paese, vorrei ricordare che il centravanti della nazionale di allora, Amadei, venduto dalla Roma e comprato dal Napoli, non scendeva in campo quando il Napoli incontrava la Roma – non si sentiva di disputare la partita contro la sua squadra di origine. Ho ricordato questo episodio a testimonianza della trasparenza di quei tempi, quando il conflitto tra due squadre non era neppure ipotizzabile.

Che cosa avverrà quando si incontreranno due squadre, una delle quali gareggia per la promozione o si difenderà per non retrocedere? Come si comporteranno le due squadre se a guidarle è la stessa persona anche se distinto può essere il suo patrimonio finanziario? Il mese di luglio è stato convulso anche a causa del comportamento della Federazione italiana gioco calcio; onorevole Sottosegretario, per l'antica amicizia che caratterizza i nostri rapporti, le chiedo per quale ragione il Governo non abbia dettato una disciplina più rigida. È immorale che una stessa persona o uno stesso gruppo finanziario controlli l'andamento di un campionato di calcio; vi sono sospetti infiniti sulla regolarità delle partite, per eliminare i quali sarebbe necessaria una legislazione trasparente, di assoluta imparzialità e oggettività.

Tutto ciò non avviene con il presente decreto-legge e, pur sapendo che il Governo ne chiederà la conversione, sono intervenuto confidando nella diligenza, nell'intelligenza e nella competenza del Sottosegretario per lo sport. La normativa deve essere riesaminata; non è mio intento richiedere una nuova disciplina nel momento in cui se ne sta affrontando altra di diverso contenuto in Assemblea. Tuttavia, proprio perché non mi soddisfa il contenuto e non trovo ragioni di equilibrio nel provvedimento, di cui pure ammetto l'urgenza, voterò contro. *(Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U e del senatore Tirelli).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Acciarini. Ne ha facoltà.

ACCIARINI *(DS-U)*. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghi senatori e colleghe senatrici, ritengo che il decreto-legge del quale stiamo affrontando la conversione rappresenti uno strumento inappropriato per affrontare il tema importante e significativo dei rapporti tra la giustizia sportiva e quella ordinaria. D'altra parte, la necessità e l'urgenza erano motivate dagli avvenimenti di questa estate; tra allora ed oggi, però, c'era e c'è la discussione parlamentare.

Ritengo che alcune delle più gravi difficoltà che questo decreto incontra nella sua applicazione e nella sua possibilità di rappresentare veramente un punto significativo sul tema dei rapporti di cui dicevo siano dovute al fatto che non si accetta una discussione ampia e completa sul testo, né l'attività emendativa che è stata prospettata alla Camera e che noi abbiamo riproposto nelle Commissioni riunite 1ª e 7ª. Le nostre proposte infatti trovano sempre da parte del Governo e della maggioranza una chiusura che ci sembra molto negativa, proprio perché vi è da parte di tutti noi il riconoscimento dell'importanza del tema e della necessità di intervenire.

Probabilmente una maggiore apertura avrebbe permesso di risolvere gli aspetti tecnici più delicati sui quali, tra l'altro, interverranno alcuni senatori del mio Gruppo parlamentare. D'altra parte, anche l'intervento approfondito svolto dal presidente Mancino ha già dimostrato quanto, dal punto di vista della tecnica giuridica e della dottrina, il provvedimento

in esame sia discutibile e quindi come si renda effettivamente necessario accogliere, in sede parlamentare, le proposte di modifica avanzate.

Lasciando ai rappresentanti della 1a e della 2ª Commissione di muovere osservazioni dal punto di vista giuridico, ritengo che per quanto riguarda più direttamente le competenze della 7ª Commissione, essa debba valutare la proposta di conversione di questo decreto-legge con riguardo allo sport, che rappresenta un fenomeno significativo ed importante nel nostro Paese, sia dal punto di vista dei milioni di cittadini italiani che interessa, sia da quello degli affari che coinvolge.

È noto infatti che il calcio è un *business*; certamente in questo si distacca da altre pratiche sportive che, pur seguite, non hanno questa fortissima valenza economica. Quindi, probabilmente, esso richiede – lo dico con molta apertura – che il Parlamento affronti tale tematica in maniera appropriata e organica, non con provvedimenti sporadici che possono talvolta anche essere in conflitto tra loro.

Vi sono aspetti differenziati, tuttavia, un primo problema che vorrei segnalare è il rapporto con quanto fatto dai Governi di centro-sinistra, sempre sentito dalla maggioranza in maniera conflittuale. A mio avviso, invece, sia il decreto Veltroni che il decreto Melandri, dovrebbero rappresentare dei punti di riferimento comunque importanti in materia, seppure nella loro probabile insufficienza.

Un primo punto che mi sembra evidente è che tra la scelta di voler caratterizzare le società sportive come società *no profit* e quella di configurarle invece come società aventi scopo di lucro, nei fatti, si è dimostrata valida quest'ultima, dal momento che ormai siamo di fronte a società che gestiscono decine di miliardi, che pagano stipendi di miliardi e che hanno chiaramente una struttura che non permette di richiamarsi all'associazione non riconosciuta.

Dobbiamo quindi trattare queste società come società per azioni, con tutti gli strumenti e i controlli che il codice civile prevede in materia, controlli che devono essere però effettuati. Mi pare che la COVISOC, che sarebbe appunto chiamata a vigilare sui bilanci delle società di calcio, non abbia svolto tali controlli perché ci troviamo di fronte a molti vuoti che nel prosieguo indicherò e che mi sembra sia estremamente importante verificare immediatamente. Mi riferisco, ad esempio, al problema dell'evasione previdenziale – si parla di parecchi miliardi – che non può più essere sottaciuto.

Altro aspetto importante è certamente quello scaturito dal sistema perverso delle fideiussioni, che durante l'estate ha dimostrato il suo cattivo funzionamento. Pertanto, considerare le società sportive per quello che sono ed inquadrarle dunque correttamente dovrebbe risolvere almeno in parte problemi che ritengo siano di grandissima importanza. Ciò servirebbe a dare la giusta dimensione, anche da un punto di vista sociale ed economico, a questo fenomeno che – lo ripeto – ha subìto nel tempo un'evoluzione, ormai compiuta, di cui bisogna prendere atto e che richiede strumenti opportuni per essere affrontata.

Al tempo stesso, ritengo che alcuni provvedimenti adottati di recente dal Governo di centro-destra siano altamente discutibili. Basti pensare, ad esempio, al passaggio della gestione del totocalcio all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato oppure al decreto-legge «spalma-debiti», rispetto al quale è in corso un procedimento di infrazione per il mancato rispetto della normativa europea. Tra l'altro, si tratta di un decreto-legge convertito al termine di una lunghissima discussione parlamentare e che risulta estremamente attaccabile sotto il profilo generale del collegamento con la legislazione europea.

Anche la scelta molto discutibile di dichiarare non assoggettabili all'IVA i guadagni delle società Milan, Juventus, Lazio ed Inter derivanti dalle partite giocate fuori dal confine nazionale ha sottratto al Paese una cifra cospicua. In momenti come gli attuali in cui, proprio per assenza di risorse, non si riescono a realizzare in Italia interventi fondamentali, questi sono da considerarsi autentici regali, senza alcuna motivazione.

Rispetto al decreto-legge in esame in molti interventi è stata fatta chiarezza su alcune ombre dal punto di vista giuridico ed è in tale direzione che abbiamo presentato emendamenti che poi saranno illustrati. Al di là del tema in questione, ritengo che il Parlamento si debba occupare in maniera organica del problema affrontandolo con la dovuta serietà e responsabilità. Non ci si può affidare a simili provvedimenti, sporadici e blindati, ma è necessaria una più ampia discussione parlamentare per affrontare correttamente un tema che certamente è di grande importanza generale. *(Applausi dal Gruppo DS-U).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Manzione. Ne ha facoltà.

MANZIONE *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, prima di entrare nel merito del provvedimento in esame, vorrei ricordare una persona che per certi versi si è immolata (uso un termine forse troppo forte, anche se rispetto ad una vita umana non esiste metro di misura sufficiente a comprendere se determinate misure siano o no corrette): mi riferisco a Sergio Ercolano, che, come è a tutti noto, è morto in seguito alle ferite riportate nei disordini verificatisi nello stadio di Avellino, vittima di una passione molto forte, spesso comune a tanti giovani della sua età, vittima della violenza gratuita che spesso accompagna le manifestazioni sportive e vittima – aggiungo io – dell'incapacità dello Stato di garantire l'ordine pubblico.

Comincio da qui il mio intervento sul disegno di legge in esame per fare una serie di valutazioni che porteranno poi ad una proposta specifica. Questo Governo di centro-destra si è contraddistinto, nell'attuale legislatura (come ricordava poco fa la senatrice Acciarini), per una serie di provvedimenti intervenuti nel delicato mondo dello sport. Mi riferisco, ad esempio, al decreto-legge sulla violenza negli stadi. Non è un caso, dunque, che abbia fatto riferimento a Sergio Ercolano, per comprendere fino a

che punto, considerando una situazione specifica, quella legge possa essere considerata giusta.

Mi rivolgo dunque al rappresentante del Governo per ricordargli che in quest'Aula, discutendo quell'ennesimo decreto-legge, quello cioè sulla violenza negli stadi, fui tra coloro che lo invitavano a ragionare sul coinvolgimento diretto delle società nella gestione degli stadi e nella distribuzione degli accessi.

Presentai al riguardo un emendamento sul quale il relatore rimase abbastanza dubbioso, perché ne comprendeva la valenza specifica, che non era politica-partitica, ma sostanziale; invece, il Governo – rappresentato anche allora dal sottosegretario Pescante – espresse con fermezza la propria contrarietà. Quell'emendamento prevedeva una compartecipazione alle spese per l'ordine pubblico, che rappresentava il tentativo di coinvolgere più direttamente le società di calcio nella gestione del fenomeno della violenza negli stadi, mutuando in parte la scelta che ha prodotto effetti notevoli nel Regno Unito, dove la tifoseria molto spesso è più calda e difficile da gestire di quella italiana.

C'è stato poi – lo ricordava la collega Acciarini – il decreto «spalmadebiti», relativo ai bilanci delle società di calcio, sul quale abbiamo espresso la nostra contrarietà: abbiamo sostenuto che era scorretto, per certi versi pericoloso e non compatibile con l'impianto generale della normativa; non a caso, rispetto ad esso, è stata avviata una procedura di infrazione da parte della Commissione europea.

Successivamente è intervenuto il decreto cosiddetto salvacalcio (oltre al provvedimento sui dilettanti, del quale parleremo dopo), emanato per consentire l'inizio dei campionati di calcio (il provvedimento aveva comunque valenza per tutte le Federazioni: quindi, ad esempio, anche per il *basket)*, per ribadire l'autonomia del mondo dello sport e per rimodulare i rapporti infraordinamentali, delimitando con nettezza, secondo le aspettative del Governo, i limiti dell'autonomia della giurisdizione ordinaria e di quella sportiva.

Ho ripercorso brevemente la storia dei provvedimenti del centro-destra nel panorama sportivo e non voglio sottrarmi ad una valutazione autocritica. Ho detto che il mio intervento non avrà un'impronta specifica preconcetta; riconosco che recavano un difetto sostanziale anche due provvedimenti varati nella passata legislatura dal centro-sinistra: mi riferisco, innanzitutto, al cosiddetto decreto Veltroni, che sanciva – in maniera corretta, secondo me – il passaggio da un regime *no profit* (incompatibile con l'evoluzione della materia e le risorse messe quotidianamente in campo dalle società di calcio) alle società per azioni; in secondo luogo, al cosiddetto decreto Melandri, che rimodulava tutta la problematica relativa al CONI.

Non voglio entrare nel merito delle posizioni che lo stesso sottosegretario Pescante, che indossava un'altra veste, espresse in quell'occasione; voglio però riconoscere, con la stessa onestà intellettuale che vorrei mi venisse riconosciuta, che il difetto sostanziale di quei due decreti era la settorialità: erano cioè interventi obiettivamente non organici rispetto ad una

materia in continua evoluzione e che mai come in questo momento meriterebbe misure di natura diversa, signor Sottosegretario, da quelle oggi predisposte.

Infatti, ho seguìto molti degli interventi anche alla Camera e devo dire di non essere d'accordo con molti dei miei colleghi, i quali, con riferimento alla norma contenuta nel comma 5 dell'articolo 3 (poi espunta perché attribuiva poteri straordinari al CONI e alle federazioni al fine di far partire i campionati, aggirando norme regolamentari già previste), hanno sostenuto che era giusto sopprimerla perché comunque aveva prodotto degli effetti e rappresentava un'invasione di campo (addirittura si è discusso molto se quella fosse l'invasione di campo).

Io, invece, con grande onestà, rispetto a tutto ciò che in materia, in maniera collaborativa, abbiamo portato avanti assieme (mi riferisco ad atti di sindacato ispettivo, ad istanze precise, ad interventi in Aula), dico che quello era l'unico motivo serio che giustificava il decreto: il decreto aveva cioè ragion d'essere soltanto per porre rimedio ad una situazione – quella del mondo del calcio – diventata di stallo assoluto.

Quindi, il decreto aveva una motivazione seria, ed era proprio quella. Aver espunto la norma prima citata offre il quadro di un intervento che ha perso le caratteristiche di necessità e di urgenza, non produce effetti efficaci in maniera accettabile e risente di un intervento per superfetazioni, cioè attraverso emendamenti additivi che snaturano il senso delle norme e addirittura creano problematiche a livello interpretativo.

Ecco perché – lo dicevo all'inizio – la proposta che mi permetto di fare all'Aula è di abbandonare il decreto-legge perché sarebbe l'ennesimo intervento disorganico, perché i dubbi rispetto agli articoli 3 e 24 della Costituzione permangono, perché tutta una serie di interventi – come rimodulati e sottoposti all'esame del Senato – crea obiettivamente, dal punto di vista interpretativo e di compatibilità con l'impianto costituzionale, quelle stesse problematiche già evidenziate da altri colleghi e su cui non ritorno, poiché potranno essere trattate specificamente in sede di esame degli emendamenti.

Il comma 5 dell'articolo 3 era l'unica parte del decreto-legge meritevole di essere mantenuta; so di essere uno dei pochi a sostenerlo, ma lo dico, dal mio punto di vista, a ragion veduta. Infatti, sottosegretario Pescante, a mio avviso, ferma restando la necessità di ribadire l'autonomia del mondo dello sport (sono cose che conosciamo benissimo tutti), quella era l'unica ragione vera di urgenza, che nasceva da uno stallo che non derivava dall'incapacità delle norme di prevedere le varie situazioni, bensì da una conduzione della Federazione italiana giuoco calcio scriteriata, clientelare, assurda e assolutamente non condivisibile.

Se siamo stati costretti – noi tutti, non il Governo – a chiedere al Governo di intervenire per risolvere un problema che aveva in quel momento riflessi anche sull'ordine pubblico e quindi diventava urgente, era perché a monte c'era una situazione di *impasse* determinata da chi (mi riferisco, chiaramente, al presidente della Federazione italiana giuoco calcio) non

era riuscito a governare (è l'interpretazione più benevola), o meglio aveva governato in modo tale da determinare quell'*impasse*.

Già le disposizioni esistenti (mi riferisco alle norme statutarie che regolano i rapporti fra CONI e federazioni) prevedevano un meccanismo che aveva sempre funzionato e poteva continuare a funzionare, tutelando quindi quel patrimonio di autonomia. Se ci si fermasse – come si è fatto alla Camera – a disquisire sull'intervento del TAR o del Consiglio di Stato, ragionando di giustizia domestica, si dimostrerebbe di non conoscere le questioni in campo, di non avere una visione chiara del contesto e, ancor peggio, di non aver letto le sentenze.

Infatti, quando il TAR della Sicilia è intervenuto la prima volta ha detto una cosa molto semplice, e cioè che c'è stata, rispetto alle norme ordinamentali (ossia quelle assunte come base dalla federazione), una violazione così grave da richiedere un intervento atto a ripristinare un percorso corretto: segno evidente che non c'era stata una sovrapposizione, un'ingerenza (assolutamente no), bensì la necessità di rilevare una violazione rispetto alle norme ordinamentali sportive. Questo è il dato.

Chi aveva determinato quella violazione? E perché vi era stata quella forzatura, che in qualche modo aveva messo in crisi, in *blackout*, il sistema calcio? Questo ci dovremmo chiedere. Abbiamo presentato una proposta per l'istituzione di una Commissione d'inchiesta su tale vicenda, perché riteniamo vi siano responsabilità molto grosse.

L'unico riferimento politico che faccio è questo: a me dispiace che quando si parla di sport a livello dilettantistico si riesce a ragionare, mentre quando si parla di altri tipi di sport, dove gli interessi di qualcuno sono molto forti (non soltanto quelli del Presidente del Consiglio, lo dico con grande chiarezza, ma anche quelli di tante altre meteore importanti del panorama sportivo), tutto diventa obiettivamente più complicato e difficile.

Una violazione precisa c'è stata, quando – senza entrare nel merito della questione – il giudice sportivo si è limitato ad omologare il risultato di una certa partita, la commissione disciplinare ha deciso in merito al ricorso e la commissione d'appello federale ha deciso in maniera diversa. I tre gradi della giurisdizione sportiva si sono dunque pronunciati: il giudice sportivo che ha omologato il risultato; la commissione disciplinare che ha adottato una decisione; infine, secondo la scala prevista dall'ordinamento sportivo, la commissione d'appello federale, che ha deciso (come se fosse il nostro terzo grado di giudizio, la nostra Corte di cassazione) sulla vertenza.

Qual è la deviazione dal percorso istituzionale che ha messo in crisi il sistema? Questo ci dovremmo chiedere per capire perché certi fatti accadono. È successo che la corte federale, che, ai sensi dell'articolo 32 dello Statuto del CONI, ha soltanto una funzione di autorità di garanzia dell'ordinamento (se volessimo, in qualche modo, fare uno *slalom* parallelo e rapportarla al nostro ordinamento, potremmo avvicinarla molto alla nostra Corte costituzionale, con funzioni quindi di verifica del rispetto dello Statuto e della compatibilità delle norme federali), anziché limitarsi ad una verifica esterna, qualora investita, è intervenuta – questa è stata

l'invasione di campo – nella vicenda, ribaltando un esito che doveva essere definitivo.

Signor Presidente, so di parlare ad un giurista; parlo con grande passione, ma forse non uso parole appropriate. Diverso sarebbe stato se la corte federale avesse espresso un principio, e cioè avesse detto: «la commissione d'appello federale ha sbagliato in questo»; sarebbe stato diverso. Invece, la corte federale è intervenuta direttamente sul merito della vicenda, ribaltando un risultato sulla base di un ricorso presentato da società che avevano un certo tipo di interesse; questa è la violazione dell'*iter* ordinamentale giuridico interno della federazione e questo è quanto ha detto il TAR di Catania. Quel TAR, infatti, affermava: voi avete consentito alla corte federale, che non aveva quei poteri, di intervenire nel merito di una vicenda ribaltando una situazione che invece si era consolidata e resa definitiva dopo la decisione della commissione d'appello federale.

Questo è il merito. Ecco perché dico, di fronte a questa macroscopica violazione delle regole minime, che quelle stesse regole minime meritano di essere rispettate sia quando sono riferite a valori alti ed essenziali come quelli tutelati nella nostra Costituzione, sia quando si riferiscono a questioni sicuramente ludiche, disadorne, come possono essere quelle sportive, ma che comunque coinvolgono interessi diretti e importanti.

Se questo era il problema, ecco perché dico che il mondo dello sport è andato in *tilt* per responsabilità precise che ho chiamato con il loro nome e cognome, per non essere ipocrita.

Su questo il Governo è dovuto intervenire. Ecco perché il comma 5 dell'articolo 3 era l'unico ad avere una valenza politica effettiva: era l'unica giustificazione di un decreto-legge, presidente Fisichella, che diversamente non avrebbe i requisiti costituzionali richiesti.

Allora, se questo è il dato, gli obiettivi sono stati raggiunti: il campionato è partito, bene o male, con 24 squadre (non entriamo nel merito, non ci interessa), c'era una situazione di stallo ed è stata rimossa; però, se pensare con un decreto-legge di affermare un principio può andare bene, cercare con esso anche di dettare regole che rendano indipendenti il mondo dello sport e la giustizia ordinaria mi sembra una pretesa assurda.

Il Senato, poi, non ha la possibilità di intervenire perché, come al solito, siamo alla seconda lettura del testo, che deve essere in parte blindato per salvarne gli effetti. Non abbiamo niente da salvare: il campionato è partito, la motivazione effettiva del decreto-legge era quella.

Ecco perché, sommessamente, mi rivolgo ai colleghi per invitarli a considerare le possibilità di ricominciare da subito a ragionare insieme sulla materia per predisporre, in comune, un intervento organico rinunciando ad un decreto che – lo dimostrerà il tempo – è pericoloso, sconclusionato e sicuramente velleitario.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Righetti. Ne ha facoltà.

RIGHETTI *(Misto-Udeur-PE)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'Udeur, pur condividendo l'impostazione e le finalità di questo provvedi-

mento, nato dall'esigenza di disciplinare in modo migliore i rapporti tra la giustizia sportiva e quella ordinaria, esprime tuttavia profonde perplessità sulla legittimità costituzionale di alcune norme contenute in questo ennesimo atto di decretazione d'urgenza del Governo.

In particolare, guardando direttamente al testo di tale provvedimento, notiamo che l'articolo 2 del decreto-legge crea una riserva di giurisdizione sportiva sia sulle questioni inerenti al corretto svolgimento delle attività sportive ed agonistiche sia sulle questioni inerenti ai comportamenti rilevanti degli atleti sul piano disciplinare, come l'irrogazione e l'applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive.

Il problema è che ciò avviene senza considerare che i più forti momenti di contrasto tra ordinamento sportivo e ordinamento statale si registrano proprio e verosimilmente in materia di giustizia disciplinare, perché è sempre in questo ambito che ruota il più generale problema dell'ordinamento sportivo rispetto a quello statale.

Tale questione si è palesata in tutta la sua portata in numerosissimi casi divenuti poi oggetto di interventi giurisprudenziali, nei quali si è dimostrato che l'autonomia degli ordinamenti sportivi deve obbligatoriamente soffrire del sindacato del giudice dello Stato, perché la stragrande maggioranza dei provvedimenti sanzionatori degli organi federali sono idonei ad incidere su posizioni giuridiche soggettive meritevoli di tutela statale.

Al riguardo si è infatti osservato che l'adozione di un'eventuale misura disciplinare che limiti anche solo temporalmente l'esercizio agonistico della disciplina di appartenenza di un atleta può verosimilmente incidere su posizioni di diritto soggettivo e dunque direttamente sindacabili da parte del giudice ordinario.

Queste ipotesi del resto non appaiono per nulla remote, visto che la consistente monetizzazione delle competizioni ed evidentemente delle prestazioni dei loro protagonisti finisce poi, in caso di impedimento disciplinare della loro attività, per determinare situazioni di indubbio pregiudizio economico, facilmente riconoscibili a situazioni direttamente azionabili di fronte al giudice statale.

Ma riflettiamo pure sulle situazioni più estreme, ammettiamo, ad esempio, che un determinato fatto compiuto da un atleta configuri allo stesso tempo sia la violazione di una norma disciplinare sportiva sia una fattispecie di reato. Poiché l'ordinamento sportivo e quello statale agiscono autonomamente, se ne ricava semplicemente che mentre il giudice sportivo fonderà il suo convincimento in base a regole federali, il giudice ordinario fonderà il suo convincimento, invece, in forza di quanto disposto dalla legge penale.

In particolare, mentre per il giudice sportivo la condotta realizzata dall'atleta potrebbe considerarsi in conformità con quanto previsto dalle norme del diritto sportivo, il giudice penale, invece, potrebbe ritenere che il fatto sia direttamente rilevante ai fini del diritto penale.

Ebbene, onorevoli colleghi, ciò che l'Udeur vuole sottolineare è che la necessaria autonomia di cui l'ordinamento sportivo deve godere per

svolgere completamente il proprio ruolo all'interno degli ordinamenti statali e sovranazionali di cui fa parte non deve consentire di considerarlo come soggetto deputato a disporre in modo esclusivo della tutela giurisdizionale degli atleti; ciò anche in considerazione della indefettibile primarietà ricoperta istituzionalmente dai giudici dello Stato.

Del resto, i destinatari dei provvedimenti e delle decisioni di giustizia sportiva, gli sportivi appunto, sono ancor prima e principalmente soggetti dell'ordinamento statale che ne deve tutelare direttamente le posizioni giuridiche.

Peraltro, allo stato dei fatti, e avendo riguardo ai contenuti del provvedimento al nostro esame, possiamo agevolmente osservare che i due sistemi, quello sportivo e quello ordinario appunto, si pongono ancora irrimediabilmente su prospettive parallele ma mai convergenti, perché risulta ancora evidente la carenza di norme statali generali sulla giurisdizione sportiva, con conseguente impossibilità da parte dello Stato di riconoscere anche le pronunce del giudice sportivo e ciò anche per il fatto che non esiste nel nostro ordinamento giuridico l'istituto della delibazione di un provvedimento proveniente da un ordinamento particolare.

I motivi che sostengono un atteggiamento così prudente da parte del nostro Gruppo, un atteggiamento, è vero, pure opportunamente contraddittorio rispetto alla auspicabile piena autonomia dell'ordinamento sportivo e di tutte le sue manifestazioni, tra cui tuttavia non si può certo non considerare quella giurisdizionale, vanno rintracciati proprio nel timore che eventuali decisioni o provvedimenti adottati dall'ordinamento sportivo possano comportare in futuro compromissioni sia di carattere personale sia di carattere economico che non troverebbero alcun tipo di giustificazione da parte del giudice statale.

La verità è che questo provvedimento stabilisce inopinatamente che gli sportivi tesserati devono limitarsi, per specifiche disposizioni di legge speciale, ad adire gli organi dell'ordinamento sportivo e l'Udeur teme fortemente che ciò comprima in modo illegittimo il diritto costituzionalmente riconosciuto alla tutela giurisdizionale dello Stato di numerosissimi atleti; pertanto sceglie di astenersi dalla votazione sul provvedimento in esame.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Turroni. Ne ha facoltà.

TURRONI *(Verdi-U)*. Signor Presidente, il 19 agosto di quest'anno il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto-legge recante disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva, che rappresenta l'ulteriore dimostrazione di un conflitto di interessi che si ripercuote su ogni aspetto della vita pubblica.

Dopo alcune decisioni assunte nei mesi precedenti, irriguardose dell'elementare quanto spesso violato principio della parità di trattamento (si pensi alla decisione del Ministero dell'economia e delle finanze di non assoggettare all'IVA i diritti delle quattro squadre di calcio che partecipano alla Champions League – e mi sembra che una di queste sia di proprietà del Presidente del Consiglio – o ai contenuti del cosiddetto decreto

spalma-debiti, approvato nel febbraio 2003, per evitare la crisi di molti *club* calcistici), il Governo presenta un ennesimo provvedimento raffazzonato, giustificato solo da convenienze e opportunità, che non tiene conto dei reali problemi del mondo del calcio, come il ricorso al *doping* e la mancanza di trasparenza nell'organizzazione economica e finanziaria.

In merito al decreto in esame, non possiamo non osservare come la disposizione del comma 4 dell'articolo 3, del quale gli emendamenti da noi presentati propongono la soppressione o quantomeno una modifica in linea con l'ordinamento, contiene un principio, oltre che inutile, portatore di conseguenze pericolose.

Tale comma detta le norme transitorie per la disciplina dei processi in corso: da un lato, sospende inopinatamente le misure cautelari disposte dai TAR precedentemente aditi, intervenendo in questo modo su provvedimenti giurisdizionali già adottati i quali, seppur interlocutori, non possono essere modificati da una norma di legge; dall'altro, riduce della metà i termini entro i quali fare ricorso avverso tali sentenze. Il comma 2 dell'articolo 23-*bis* della legge n. 1034 del 1971, inserito con la legge n. 205 del 2000, prevede nei casi di rito abbreviato da esso disciplinati – e oggetto della norma in esame – la riduzione della metà dei termini processuali, salvo quelli per la preposizione del ricorso.

Il comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione, inoltre, fa salvi gli effetti prodottisi sulla base del soppresso articolo 3, comma 5, del decreto-legge in esame che consentiva al CONI, su proposta della federazione competente, di adottare i necessari provvedimenti di carattere straordinario e transitorio per assicurare l'avvio dei campionati 2003-2004, ciò anche in deroga alle vigenti disposizioni dell'ordinamento sportivo.

Non posso non osservare come gli effetti derivati da questo pasticcio abbiano certamente permesso l'avvio del campionato di calcio, ingrossando però le file del campionato di serie B, in quanto sono state recuperate squadre in virtù del loro passato.

Alcuni giorni fa, sorridendo, avevamo pensato di presentare un emendamento che consentisse di accedere al campionato di serie A ad alcune squadre che non vi avevano mai militato, visto che questo non potrà mai capitare loro in futuro.

Abbiamo assistito ad iniziative discutibili, tra l'altro promosse da esponenti politici e di Governo trasformati in ultrà da curva sud. Quindi, se è vero che l'articolo 77, comma 3, secondo periodo della Costituzione permette alle Camere di «regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti», la giurisprudenza costituzionale, considera tali leggi di sanatoria come ipotesi eccezionali, la cui giustificazione deve essere sottoposta ad uno scrutinio di costituzionalità estremamente rigoroso.

L'intervento legislativo di sanatoria, infatti, può essere ragionevolmente giustificato soltanto dallo stretto collegamento con le specifiche peculiarità del caso, tali da escludere che possa risultare arbitraria la sostituzione della disciplina generale – originariamente applicabile – con quella eccezionale successivamente emanata. Un esame che deve essere svolto

tanto sotto il profilo del rispetto del principio costituzionale della parità di trattamento, quanto sotto il profilo della salvaguardia da indebite interferenze nei confronti dell'esercizio della funzione giurisdizionale.

Il decreto non sembra essere immune da questa arbitraria sostituzione della disciplina generale. Sarebbe stato più opportuno, allora, intervenire non con provvedimenti improvvisati e contestuali, ma con un disegno organico volto a ridefinire la disciplina nel settore, prevedendo ad esempio, più che un giudizio accentrato nel TAR del Lazio l'applicazione dei princìpi generali del diritto e una effettiva autonomia e indipendenza dei giudici sportivi, attualmente nominati e revocabili dallo stesso organismo sportivo.

Alla base di questo decreto-legge, che interviene con strumenti inadeguati rispetto ai problemi del mondo del calcio e che rischia di avere ricadute sull'ordinamento generale, vi è, invece, la sola preoccupazione di rimuovere tutti gli ostacoli al «regolare» svolgimento del moderno circo costituito dai campionati di calcio, per le problematiche relative all'ordine pubblico ed alla pubblica sicurezza ad esso connesse.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Villone. Ne ha facoltà.

VILLONE *(DS-U)*. Signor Presidente, questo decreto interviene su una materia cara ai giuristi, che è quella dell'autonomia dell'ordinamento sportivo.

L'ordinamento sportivo è l'archetipo degli ordinamenti autonomi; è un esempio assai gradito ai professori di diritto, perché consente di illustrarne agevolmente agli studenti il senso. Basta dire che se applicassimo l'ordinamento generale a quello che accade su un *ring* dovrebbe intervenire la forza pubblica e arrestare tutti i partecipanti alla rissa. È una di quelle materie, quindi, che piacciono molto a chi svolge la sua attività nella aule universitarie e questo sembra essere ripreso dal decreto con qualche formulazione un po' altisonante già nel suo articolo introduttivo.

Se guardiamo alla realtà vediamo una situazione nella quale la stessa concezione dell'autonomia dell'ordinamento sportivo scricchiola, in qualche modo è messa sotto pressione e lo constatiamo anche in questo decreto.

Fino a quando regge davvero a fondo il concetto dell'autonomia dell'ordinamento sportivo? Quando questo ordinamento essenzialmente guarda alla disciplina dell'attività sportiva, alle regole di comportamento applicabili a chi svolge l'attività sportiva. Comincia a scricchiolare quando cresce progressivamente il peso dei profili organizzativi, strutturali e soprattutto finanziari, al punto di giungere ad una dimensione di interessi che è, come sappiamo, di altissimo livello, quantitativamente enorme.

Dovremmo poter distinguere in modo netto il primo aspetto, ove l'autonomia dell'ordinamento sportivo è piena, e il secondo aspetto, ove l'autonomia è opinabile e probabilmente non deve sussistere. È però evidente l'intreccio tra queste due dimensioni di problemi, che riscontriamo già all'articolo 1 dello stesso decreto-legge.

Sono stati ricordati i casi della scelta del regime giuridico applicabile alle società, delle fideiussioni e della previdenza degli atleti, cui la collega Acciarini ha fatto un preciso riferimento. È certamente un terreno difficile ma su di esso il decreto-legge segna incertezze molto pesanti.

Il fine di delimitare gli ambiti e di individuare precisamente i punti di interconnessione tra l'ordinamento generale e l'ordinamento sportivo è assunto dal legislatore, ma non è felicemente conseguito, non è pienamente realizzato nel provvedimento.

Tale circostanza è stata segnalata dal collega Mancino ed è stata riconosciuta molto correttamente dagli stessi relatori, richiamando il quadro assai incerto del riparto di competenza e di giurisdizione tra giudici diversi. È un'indicazione giusta e desumibile oggettivamente dal testo, al di fuori di ogni polemica strumentale.

Oltre alla questione puramente tecnico-giuridica, vi è poi una questione relativa alla genesi del provvedimento che, nonostante l'intento di affermare l'autonomia dell'ordinamento sportivo, è stata segnata da un'ingerenza politica massima. È stata condotta una vera e propria trattativa che ha coinvolto gli organi sportivi, autorevoli esponenti della maggioranza e persino il Governo nel suo insieme. Sappiamo che è stato raggiunto un accordo politico che si è tradotto nelle decisioni degli organi sportivi. Di quale autonomia stiamo dunque parlando?

Tra l'altro, quello stesso accordo ha protratto l'incertezza e ha generato un'ulteriore emergenza, con la prolungata astensione di alcune squadre e l'inserimento di altre nei campionati per atto di imperio. Tracce vistose dell'emergenza sono presenti nel testo originario del Governo: ad esempio, al comma 5 dell'articolo 3, poi pudicamente soppresso, felicemente espunto, dalla Camera dei deputati, o al comma 4 che sospende per decreto-legge misure cautelari in atto. È questa una disposizione di cui non è stata sufficientemente segnalata la gravità e che il collega Fassone ha opportunamente evidenziato avanzando proposte emendative.

Il decreto-legge era certamente necessario, ma la soluzione di merito è insoddisfacente. Nell'ambito della disciplina adottata voglio segnalare il mio personale interesse per la disposizione di cui all'articolo 2, comma 2-*bis*, che, probabilmente inadeguata nel contesto specifico come ha sottolineato il collega Mancino, potrebbe essere utilmente impiegata per i noti problemi di conflitto di interessi del primo ministro, onorevole Berlusconi.

In conclusione, siamo in presenza di una *fictio iuris*, perché l'autonomia è oggettivamente priva di consistenza ontologica.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Calvi. Ne ha facoltà.

CALVI *(DS-U)*. Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, ho ascoltato con molta attenzione la discussione finora svolta e molti degli argomenti, sia dei relatori che dei colleghi intervenuti, sono assolutamente condivisibili e convincenti.

Nutro alcune perplessità e per dimostrare come in questo nostro dibattito, come spesso è avvenuto in tema di ordinamento sportivo, vi sia

una grande libertà nel confronto tra le varie forze espresse in questo ramo del Parlamento, vorrei partire proprio esprimendo alcune riserve di ordine e di teoria generali rispetto a quanto sostenuto da alcuni esponenti della mia stessa parte politica.

Personalmente, ad esempio, ho innanzitutto alcune riserve sulla decretazione di urgenza. Mi rendo conto della stagione che si è vissuta, dei problemi che si sono creati in quel momento specifico in cui si doveva decidere se il campionato potesse partire o meno. Me ne rendo benissimo conto, però noi non dobbiamo determinare l'urgenza dalla materialità dei fatti per poi consentire la decretazione stessa: quando siamo di fronte ad un malgoverno del Regolamento e ad una gestione inadeguata delle norme tuttora esistenti, non si può dire che siamo dinanzi alla necessità che rende legittimo l'intervento per decreto.

D'altra parte, signor Sottosegretario, su questo tema abbiamo a lungo discusso, ad esempio allorquando affrontammo il tema del decreto sulla violenza negli stadi. Lei ricorderà su quanti punti convergemmo circa la necessità di intervenire, ma io ritenevo che norme di carattere repressivo, quindi sostanziale nonché processuale, fossero già abbondantemente presenti nel nostro ordinamento e che non ci fosse alcuna necessità di intervenire con nuove disposizioni.

Signor Sottosegretario, le vorrei far osservare che avevamo ragione allora nel discutere della necessità ed urgenza di intervenire in termini così immediati sul problema della violenza negli stadi, che certamente era un fatto contingente e drammatico relativamente al quale tutta l'opinione pubblica era attenta a quanto stava avvenendo, così come è attenta anche oggi.

Vorrei domandarle, signor Sottosegretario, se ad esempio per i fatti drammatici avvenuti di recente ad Avellino, che hanno portato anche alla morte di un giovane, come ricordava poc'anzi il senatore Manzione, quel decreto ha funzionato o no. Quel decreto è stato operativo o no?

Ricorderà quanto abbiamo discusso sul problema della flagranza, sull'allungamento dei tempi circa la flagranza, sulla necessità e l'urgenza di intervenire non nell'immediatezza dei fatti ma fino a tre giorni dopo per poter prendere e fermare coloro che si erano resi protagonisti di violenze così efferate (usiamo i termini più drammatici, come conviene in questi casi).

Quel decreto non è stato applicato; è stata applicata la norma procedurale ordinaria; con ritardo si è accertato chi fossero i violenti; costoro sono stati arrestati e il giudice si è regolato secondo il nostro codice di rito, non secondo quel provvedimento di urgenza.

Signor Sottosegretario, con questo voglio dire che convengo con lei circa la necessità di intervenire a fronte di fenomeni così drammatici come possono essere gli atti di violenza negli stadi o addirittura un campionato che non riesce ad iniziare.

Il punto – lei credo ne converrà, anzi ne sono certo – è che non è lo strumento del decreto d'urgenza che può in qualche modo risolvere i problemi: occorre un disegno organico che riguardi lo sport, il sistema spor-

tivo e il campionato di calcio, partendo da un principio sul quale più volte abbiamo discusso quando avevamo altri ruoli, precedenti questo.

Mi riferisco al problema dell'autonomia degli ordinamenti, un problema fondamentale. Credo che il problema dell'autonomia degli ordinamenti sia il fondamento di un sistema democratico, di uno Stato di diritto: guai a pensare che esista uno strumento sovraordinato da cui tutto dipenda. È invece un principio democratico che vi sia il sistema dell'autonomia degli ordinamenti.

In questo caso, però, mi sembra che tale principio venga addirittura stravolto. Non c'è dubbio che a fronte di un richiamo a prerogative ineludibili, ad interessi legittimi che attengono al controllo di giurisdizione amministrativa, la soluzione adottata nel caso specifico sia stata probabilmente inadeguata. Capisco che non si poteva consentire di demandare la decisione ad un TAR qualsiasi, quale che fosse la città considerata, Catania, Reggio Calabria o Ancona. Cito la mia nobile città, anche se in realtà, essendo la sua squadra – come è a tutti noto – promossa in serie A, non aveva certamente bisogno di ricorrere al TAR per accedere al campionato superiore.

Comprendo dunque il problema di impedire che un qualsiasi TAR determinasse la modifica della struttura del campionato di serie A o di serie B e dunque raccolgo una sollecitazione del presidente Mancino (che ho trovato particolarmente acuta anche se ad essa vorrei apportare qualche modifica), che evidenziava la necessità di tutelare l'autonomia degli ordinamenti. Sia pertanto in primo luogo la giurisdizione sportiva a decidere come regolamentare la partecipazione al campionato in questione di una determinata squadra, a valutare se essa vi abbia diritto o meno.

A quel punto, invece di accedere alla deroga della competenza territoriale e quindi eliminare il problema, sarebbe meglio individuare un giudice unico e nello stesso tempo impedire che venga violato, come credo qui si faccia, un principio fondamentale del nostro sistema costituzionale, vale a dire quello del giudice naturale precostituito per legge. Sarebbe invece più opportuno (lo dico ormai in termini discorsivi, sapendo benissimo come vanno le cose in quest'Aula e – lasciatemelo dire in chiave polemica – con questo Governo, che presenta continuamente decreti-legge a mio avviso insoddisfacenti), poter accedere alla giurisdizione ordinaria quando si ha a che fare con decisioni legate alla giurisdizione sportiva.

Non intendo riferirmi alla Corte di cassazione, considerato che si parla di interessi legittimi o di provvedimenti amministrativi, quanto al Consiglio di Stato, chiamato ad intervenire nella sua veste di giudice dei diritti o, meglio ancora, degli interessi legittimi, che potrà decidere innanzitutto circa il rispetto delle competenze di giurisdizione.

Mi sembra infatti che il vero problema sollevato dal TAR di Catania fosse inerente la potestà di giurisdizione dell'organismo sportivo, che si voleva rivendicare a sé. Per evitare una duplicazione e una progressiva frammentazione del nostro sistema giurisdizionale, si potrebbe prevedere che le decisioni della giustizia sportiva siano impugnabili esclusivamente avanti al Consiglio di Stato. Questa soluzione avrebbe forse consentito di

risolvere tutti i problemi che il Governo in quel momento si trovava di fronte.

Lei, signor Sottosegretario, si sarà sicuramente rivolto a giuristi straordinariamente competenti, che hanno forse dato un consiglio che io giudico inopportuno. Infatti, mentre la proposta che io le sollecito ora nella riforma più generale – quando sarà il momento di esaminarla – sia della giustizia sportiva sia di tutto il sistema ordinamentale del nostro sport, è quella di evitare che in qualche modo si creino problemi come quelli che abbiamo visto, cioè della evidente violazione del principio del giudice naturale precostituito per legge e di una interferenza, che trovo straordinariamente grave, del Parlamento e del Governo, sui provvedimenti giurisdizionali, l'articolo 3 prevede addirittura che questo provvedimento interferisca nel processo in corso.

Certo, è già accaduto che vi siano stati provvedimenti di questo genere, ma io credo che a questo punto bisogna essere molto attenti ad impedire che divenga una prassi che il Parlamento e il Governo intervengano con provvedimenti d'urgenza violando il principio del giudice naturale e, nello stesso tempo, interferiscano su un processo in corso.

La soluzione che io le avevo prospettato, signor Sottosegretario, mi sembra che invece avrebbe risolto la questione nel modo migliore; naturalmente in via temporanea, perché poi bisognerà affrontare – come lei sa bene – il problema dello sport, che ha una funzione essenziale, fondamentale nella formazione e nella educazione dei giovani, reintervenendo con un progetto organico. Lei probabilmente, signor Sottosegretario, che è uomo che ha governato lo sport per tanto tempo, certamente lo ha in mente, ma io dubito che questo Governo abbia un suo disegno completo circa la riforma necessaria dello sport.

Questo mi consente di dire, con molta pacatezza, e anche con l'amicizia che ha contraddistinto i nostri rapporti in questi anni e il dialogo che è sempre intercorso fra noi su questi temi (temi che non ci hanno visto divisi per precostituzione partitica o di gruppo, ma che ci hanno visto spesso confrontarci con considerazioni di carattere giuridico in modo rigoroso e serio e senza precostituzioni ideologiche ed io credo che, quando arriverà quel momento, discuteremo ancora con saggezza, equilibrio e prudenza della riforma complessiva dello sport), che, allo stato attuale, seppur con rammarico, così come avvenne durante la discussione sul decreto riguardante la violenza negli stadi, il nostro non può che essere un avviso sostanzialmente contrario.

Contrario perché, come già allora dicemmo e come abbiamo constatato oggi, quel decreto era sostanzialmente inutile: si prefigurava una violazione addirittura d'ordine costituzionale, eppure malgrado questo quando sono accaduti i fatti di Avellino il giudice penale è intervenuto con gli strumenti del codice, non è intervenuto con quel decreto.

Si trattava quindi di un decreto che non è stato utile a risolvere i problemi della violenza, così come non è utile questo al nostro esame, perché in realtà ne stiamo discutendo quando ormai le soluzioni si sono trovate e il campionato di calcio è già partito; quindi interveniamo su una questione

per la quale sono già state individuate soluzioni. A questo punto credo sia grave il fatto che si intervenga con un decreto, emanando norme di dubbia costituzionalità, su un problema che ormai non è più nel nostro orizzonte. *(Applausi della senatrice Franco Vittoria).*

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Delogu, che invito ad illustrare nel corso del suo intervento anche gli ordini del giorno G1, G2, G3 e G4.

DELOGU, *relatore*. Signor Presidente, sia il senatore Falcier che io riteniamo di non replicare, perché ci rimettiamo a quello che sicuramente dirà il Governo.

Gli ordini del giorno, come mi sono permesso di dire in sede di relazione, cercano di sottolineare e di prendere atto di emendamenti che, per i motivi che tutti possiamo comprendere, difficilmente potranno essere accolti; ma, poiché si tratta di temi importanti, abbiamo ritenuto di recepirli in ordini del giorno che la Commissione ha già approvato e che in sede di Commissione il Governo ha accolto.

L'ordine del giorno G1 soprattutto si propone di fissare in maniera esplicita il regime delle incompatibilità nella composizione degli organi di giustizia sportiva, per evitare che gli organi di giustizia sportiva – come in pratica avviene – siano composti da giudici che fanno parte dei collegi del TAR e del Consiglio di Stato che poi saranno chiamati a decidere.

C'è un emendamento del senatore Turroni con il quale si propone che vengano divise le competenze. È un problema assai complicato, anche perché, ovviamente, dividere le competenze può creare tanti problemi. L'ordine del giorno G2 impegna il Governo a monitorare l'attuazione delle disposizioni relative alla fissazione della competenza nel TAR del Lazio.

A tale proposito, non posso essere d'accordo con quanto detto – sia pure con autorevolezza, come sempre – dal senatore Calvi, il quale ha osservato che ci si sottrae al giudice naturale precostituito per legge. Questa è una legge che precostituisce il giudice: la legge fissa il giudice naturale, e qui si precostituisce il TAR del Lazio.

Essendo stata manifestata però la preoccupazione che il TAR del Lazio possa essere intasato, con l'ordine del giorno G2 si impegna il Governo a monitorare l'attuazione di tale disposizione, in modo che, qualora l'intasamento dovesse verificarsi, si possano individuare le soluzioni più adeguate.

L'ordine del giorno G3 ha una portata più vasta. Questa vicenda ha messo in evidenza un problema che è stato vissuto in prima persona da chi si è occupato di diritto amministrativo sia come avvocato sia come istituzione. I TAR, fino ad oggi, hanno sempre ritenuto che la competenza per territorio non può essere valutata in sede di giudizi di urgenza, tant'è vero che, come abbiamo visto, il Catania si è rivolto prima al giudice di Cata-

nia e poi a quello di Reggio Calabria, ma entrambi si sono dichiarati incompetenti, così come il Genoa a Genova. L'Ancona non si è rivolto al TAR perché – occasionalmente – è in serie A.

CALVI *(DS-U)*. Stabilmente!

DELOGU, *relatore*. Auguriamoci di trovarci l'anno prossimo insieme in serie A.

Dicevo: chi, come me, modestamente ha fatto il sindaco di Cagliari ha vissuto tante volte il problema che provvedimenti assunti dal comune di Cagliari erano impugnati davanti al TAR della Lombardia. Ciò creava tutta una serie di problemi che non ho bisogno di spiegare. L'ordine del giorno G3, allora, impegna il Governo «a presentare al Parlamento, in tempi ragionevolmente brevi, un disegno di legge che estenda a tutti i giudizi promossi dinanzi al giudice amministrativo la possibilità di rilevare d'ufficio l'incompetenza territoriale».

Infine, l'ordine del giorno G4 cerca di rispondere all'esigenza, evidenziata anche in discussione generale, di stabilire con esattezza di chi è la competenza. Il senatore Mancino suggeriva che fosse della Corte di cassazione, il senatore Calvi, invece, del Consiglio di Stato. C'è poi chi opina per la competenza del giudice ordinario, perché le federazioni non sono più organi del CONI. Con l'ordine del giorno G4 si impegna dunque il Governo «a chiarire i compiti delle Federazioni sportive nazionali che abbiano rilevanza pubblicistica, al fine di meglio definire l'ambito della giurisdizione del giudice amministrativo».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentate del Governo, che invito a pronunciarsi anche sugli ordini del giorno presentati.

PESCANTE, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali*. Signor Presidente, devo dire che non possiamo considerare il dibattito che si è aperto un completamento rispetto a quello, molto più ampio, sulla necessità di una riforma strutturale in materia di giustizia sportiva.

Devo però far rilevare che molti interventi, quasi tutti dell'opposizione, li considero in termini positivi. Mi riferisco, ad esempio, a quello del presidente Mancino, rispetto al quale ho qualche difficoltà di replica non solo per la sua autorevolezza giuridica, ma per essere egli un esperto di diritto sportivo e altresì di materia calcistica. Molte delle osservazioni da lui svolte sono sicuramente da condividere. Il problema, però, non è l'insufficienza del provvedimento, bensì la delicatezza del dibattito giustizia sportiva-giustizia ordinaria, che non appartiene solo al nostro Paese, ma è un dibattito storico, di non facile soluzione.

Per quanto riguarda la distinzione tra interessi legittimi e diritti soggettivi, domando agli autorevoli giuristi: concedere o negare un *goal*, concedere o meno un rigore può essere considerato (non dico un diritto soggettivo) un interesse legittimo? Questa può sembrare una provocazione, ma a lungo andare credo che si arriverà ad una giurisdizione che, in ter-

mini giuridicamente ineccepibili, dimostrerà che anche un rigore negato può costituire un interesse legittimo, un diritto soggettivo.

Tutto questo è complicato come lo è il problema della competenza di giurisdizione, presidente Mancino e senatore Calvi – naturalmente io sposo la replica del relatore in ordine al giudice naturale, ne avevamo già parlato –; c'è incertezza sul tema e dipende dal fatto che siamo veramente in una materia delicata (direi che non possiamo neanche parlare di *de iure condendo)* che sicuramente merita attenzione da un punto di vista strutturale.

Vorrei poi sottolineare al presidente Mancino che qualche piccolo passo avanti lo abbiamo fatto. Per esempio, arrivare, sia pure in maniera declaratoria, a stabilire – come fa la legge – che l'autonomia dell'ordinamento sportivo non è più affidata ad un aspetto oserei dire tradizionale o dottrinario, come sono state le tesi seguite dal Giannini o dal Santi Romano (addirittura si dice nell'articolo 1 che la Repubblica riconosce e favorisce l'autonomia dell'ordinamento sportivo), credo che sia un passo avanti. L'unica difesa era quella sentenza a sezioni unite della Corte di cassazione, di cui parlerò fra un attimo, e quindi, sul piano della declaratoria, l'affermazione che richiamano è molto importante.

Dovrebbe poi essere apprezzabile, se non esaustivo, il tentativo che è stato compiuto di indicare materie di competenza. Vorrei dire alla senatrice Acciarini che non è poi del tutto vero che non abbiamo tenuto conto di proposte di emendamento, al punto tale che proprio per l'intervento, nelle Commissioni cultura e giustizia della Camera, di alcuni suoi colleghi di partito, abbiamo ritenuto doveroso cancellare le lettere *c)* e *d)* dell'articolo 2 che prevedevano, tra le competenze della giustizia sportiva, taluni ambiti che sembravano essere, come li ha definiti l'onorevole Bonito, un paniere dove c'erano interessi soggettivi, diritti legittimi e regnava una confusione diffusa. Queste due lettere – ripeto – sono state cassate.

Al presidente Mancino, che ha fatto riferimento alla clausola compromissoria, dico che egli sa meglio di me quanto tale clausola fosse traballante perché generica. Essa conteneva un impedimento generale di rivolgersi alla giustizia ordinaria rispetto a tutte le materie trattate dall'ordinamento sportivo.

Qui, per la prima volta, con il tentativo compiuto di dividere talune materie, nelle quali è comunque difficile intravedere interessi legittimi o diritti soggettivi, c'è un primo tentativo di delimitare la clausola compromissoria ad aspetti che non dovrebbero essere di interesse della giustizia ordinaria.

Quello che lei dice, presidente Mancino, sul TAR del Lazio lo condivido appieno. La sua argomentazione è stata anche la nostra; le proposte di emendamento, per la verità sono state ritirate o trasformate in ordini del giorno, presentati, sì, dai relatori, ma tengono conto anche di ordini del giorno proposti da diversi colleghi. Inoltre condivido appieno la sua osservazione sulla ingiustificata presenza di proprietà contestuale di più società.

Le dirò però che siamo intervenuti ed esistono già delle decisioni del consiglio federale in ordine al divieto di proprietà di più società calcisti-

che, con la nomina di un commissario *ad hoc* nell'eventualità che nel termine previsto non si provveda ad eliminare questo tipo di irregolarità, cosa che peraltro è avvenuta nel caso delle due società schierate nello stesso campionato.

Non è così per certi intrecci di parentele che esistono nelle proprietà di calcio: su questo stia pure sicuro che interverremo come Ministero vigilante. Tuttavia, non credo che ciò debba essere previsto in un testo legislativo.

Per il resto, Presidente, mi dispiace che lei sia di parere contrario perché so che la sua non è una posizione politica, ma giuridico-sportiva. Mi rendo anche conto che forse il provvedimento è stato ritenuto da lei, così come da altri, un po' troppo parziale rispetto ad un'esigenza di carattere strutturale. Ma l'impegno che abbiamo preso è anche quello di tenere conto di una revisione di carattere strutturale.

La senatrice Acciarini si è riferita all'inadeguatezza del provvedimento per sciogliere il problema, che prima avevo evidenziato, circa i rapporti tra giustizia sportiva ed amministrativa. Vorrei però rassicurarla: questa decisione non è stata poi così provvisoria come parrebbe essere. Stavamo già lavorando come Governo, e in particolare come Ministero, ad una soluzione (o quanto meno a un tentativo di soluzione) di questo problema in sede di revisione del decreto Melandri, chiedendoci tra l'altro se avremmo potuto farlo in questa circostanza: il decreto delegato, infatti, ci obbliga ad attenerci al decreto medesimo per modificare le prescrizioni espressamente previste, non quelle non previste. Molto del materiale giuridico che avevamo elaborato è presente in questo decreto.

Naturalmente si pone il problema, fra gli altri, della compatibilità dei giudici che sono in servizio e che fanno parte anche degli organi di giustizia, così come è detto anche nell'ordine del giorno. Questo problema – ed è un impegno che assumo a nome del Governo – verrà sicuramente affrontato e a breve scadenza in sede di una proposta di legge.

Per tutti coloro che sono intervenuti sul discorso della irreversibilità della trasformazione delle società di calcio in società per azioni con fini di lucro, facendo riferimento anche a certe mie espressioni dell'epoca – ma esistono pentiti e dissociati anche riguardo a questo discorso – devo chiarire, una volta per tutte, che ciò che io lamento è la scelta infelice (si sarebbe potuta trovare una soluzione diversa) di dare il *profit* al mondo delle società di calcio, una scelta che è assolutamente in contrasto con il modo in cui è organizzato tutto il resto dello sport italiano.

Profit ha voluto dire l'ingresso di persone che si sono occupate di calcio considerandolo non come un affare di cuore, ma come un affare *tout court* per fare altri affari: non a caso abbiamo sentito parlare di proprietà di più società calcistiche. Come è giustificabile l'affare di cuore con presidenti che trasferiscono intere squadre dal Nord al Sud o viceversa (questo non è avvenuto, ma potrebbe avvenire) o addirittura con proprietari di differenti squadre? Non è un affare di cuore, dicevo, è un affare. Così come è indiscutibile ed occorre riconoscere che c'è stato l'ingresso

di una finanza d'assalto che ha approfittato di situazioni di questo tipo, così come non possiamo non riconoscere che in tema di controlli sono avvenute cose impensabili (basti pensare alle famose fideiussioni).

In sostanza, rimprovero a quella legge, che tra l'altro allora il calcio italiano ha sollecitato, di essere stata un po' troppo frettolosa. Si parla di inadeguatezza della giustizia sportiva e dei provvedimenti, ma non si è parlato di inadeguatezza delle norme che ci sono per regolamentare questa materia, con squadre che sono quotate in borsa ma che non sono sottoposte a controlli rigorosi, non solo da parte della COVISOC.

È stata una scelta di cui non attribuisco il demerito a nessuno, ma non ci sono neppure grandi meriti da attribuire, onestamente, e bisogna chiedersi come tutto ciò sia compatibile con la parte restante del medesimo calcio italiano che non ha fine di lucro.

È un tema che ha poco a che fare con il provvedimento in esame; però è stato toccato da due intervenuti e desidero precisare il mio punto di vista, anche perché esso rappresenta un'anticipazione di un problema che dovremo porci nel prossimo futuro: mi riferisco alle compatibilità del settore professionistico con fini di lucro con il resto dell'organizzazione dello sport italiano. Sapete che in alcuni Paesi – come gli Stati Uniti ed altri – in cui il professionismo esiste, ormai c'è una distinzione completa dei due ambiti.

I senatori Manzione e Calvi hanno introdotto il tema della violenza, che ha qualcosa a che vedere con quanto abbiamo detto finora. Non voglio trovare giustificazioni, ma questo è già successo in altri settori.

Noi abbiamo voluto emanare un decreto che si ispirasse all'esperienza inglese. Spesso ho sentito dire che la violenza è un fatto culturale e che è necessario prima seminare cultura sportiva e poi raccogliere.

È inutile ricordare che la cultura dello sport è propria del mondo anglosassone e in particolare della Gran Bretagna; in Inghilterra si insegna nelle scuole, eppure il fenomeno degli *hooligans* è nato lì e non nel Continente; gli inglesi lo hanno abbattuto prevedendo sanzioni severe ed immediatamente applicabili. In seguito a questo, ma probabilmente anche per una questione di cultura sportiva, sono state eliminate le recinzioni dagli stadi, ma se qualcuno tenta di invadere il terreno di gioco incorre in sanzioni immediate ed esemplari.

Il problema relativo al decreto in oggetto era che esso non faceva riferimento a sanzioni esagerate. Forse non tutti sanno che negli impianti di quattro stadi inglesi sono state addirittura allestite alcune celle. Francamente la considero un'esagerazione come è esagerato arrestare chi lancia una pallottola di carta.

Ciò che è mancato nel decreto è l'immediatezza della sanzione. Quei soggetti che hanno lanciato dagli spalti dello stadio San Siro un motorino si sono sentiti liberi di farlo e non si sa nemmeno quando finirà il percorso giudiziario a loro carico.

Il provvedimento, pertanto, manca del fattore della deterrenza. È vero – ed è stato ricordato in questa sede – che non c'è stato impegno da parte

delle società; bisogna comunque considerare le due tipologie di violenza, il fenomeno complessivo della violenza e il fenomeno delinquenziale, che riguarda delinquenti comuni che ricattano le società e che poco hanno a che vedere con il primo. Bisogna quindi distinguere i due ambiti.

Il nostro decreto, con le modifiche subite, è stato profondamente annacquato. Ad esempio, nelle 36 ore successive agli eventi delinquenziali verificatisi nello stadio di Avellino sarebbe stato possibile identificare e quindi arrestare molti dei 126 indagati. Condivido quanto affermato in merito dal senatore Calvi: gli arresti effettuati sono stati possibili in virtù dell'applicazione di vecchie norme ma non tutti; infatti, alcune fattispecie di reati imputati sono previste nel decreto in esame.

Non credo che questa sia la sede per fare polemica politica ma vorrei precisare alcuni aspetti sollevati dal senatore Manzione il quale ha contestato l'esiguità degli interventi adottati dal nostro Governo, alcuni dei quali sono stati precisamente da lui indicati e sui quali anch'io nutro alcune perplessità, soprattutto in merito alla definizione «spalma-debiti» data ad un decreto del Governo, termine che non mi piace neppure dal punto di vista stilistico.

È stato però proprio il senatore Manzione a rilevare che nel mondo sportivo dilettantistico i problemi di cui abbiamo parlato non esistono. Aggiungo che in questo settore le società non hanno mai presentato un ricorso al TAR e ciò significa che quando non esistono interessi economici la giustizia sportiva viene rispettata.

Ricordo che l'attuale Governo ha proposto con l'articolo 90 della legge finanziaria per il 2003 (legge n. 289 del 2002), dopo un ritardo storico, la prima normativa in favore delle società dilettantistiche che è stata approvata con il voto trasversale dei Gruppi parlamentari alla Camera.

Ritengo poi che non ci sia stata alcuna invasione di campo nell'intervento del TAR di Catania. Potrei invece nutrire qualche perplessità in merito alla pronuncia del TAR di Reggio Calabria. Considero assolutamente ininfluente il fatto che il presidente fosse di Catania; tuttavia, è una questione che non mi permetto di sollevare in questa sede. Ricordo, comunque, che anche il TAR di Bologna è intervenuto su un caso verificatosi nel mondo del *basket* e che altri TAR hanno deciso di retrocedere.

Ritengo comunque che, in assenza di disposizioni chiare, gli interventi di alcuni TAR siano stati legittimi; taluni però hanno considerato domestica, in senso improprio, la giurisdizione intervenuta. Proprio questo, quindi, ci ha motivati nell'assumere una decisione in merito.

Ai senatori Righetti e Turroni, che hanno espresso considerazioni giuridiche e non politiche, vorrei ricordare che in ordine all'autonomia dell'ordinamento sportivo è intervenuta la sentenza n. 43 del 1999 della Corte di cassazione che stabilisce con chiarezza l'esclusione della competenza del giudice statale per decisioni di carattere tecnico che non toccano diritti soggettivi o interessi legittimi.

Il problema è sempre quello di identificare nell'ambito delle competenze attribuite alla giustizia sportiva cos'è diritto soggettivo e cosa inte-

resse legittimo. Però esiste questa sentenza della Cassazione alla quale abbiamo fatto riferimento.

Sulla premessa del senatore Villone sono d'accordo, questa è anche materia di interesse giuridico. Torno però a ripetere – non voglio fare un intervento di carattere politico – che spesso ho sentito collegare la parola politica a questo decreto e mi è dispiaciuto. Per quello che può valere la mia testimonianza, se con «politica» si vuol dire che si sono volute favorire le squadre di alcuni Comuni, non credo sia questo il problema. Basti ricordare che alcune di queste squadre appartengono a Comuni con amministrazioni di centro-sinistra, come la Fiorentina, il Genoa, il Napoli, la Salernitana, il Catania e il Bologna nel *basket.*

Il problema può essere, invece, quello di una intromissione della politica rispetto all'autonomia dello sport. Io non solo la escludo, ma oserei dire che forse si è sottolineata in modo eccessivo l'autonomia del mondo sportivo quando è stato detto alle federazioni, in via del tutto eccezionale, di assumere decisioni anche in deroga ai loro statuti. Che poi da una parte si sia deciso di fare un campionato a ventiquattro squadre mentre dall'altra si è deciso di escludere la «Virtus Bologna» (cosa che mi addolora come sportivo) è un fatto che rientra nella competenza delle federazioni.

Senatore Calvi, non trovo modo di interloquire in un dialogo che fra noi è storico. Lei ha toccato l'aspetto della decretazione d'urgenza ed io posso solo ringraziarla per la comprensione che ha manifestato in questa circostanza.

Lei parla anche di gestione inadeguata di norme: siccome questo rilievo non è rivolto al Governo ma, immagino, agli organi della federazione, non vorrei esprimermi se non per condividere qualche preoccupazione. Ma parliamo anche di inadeguatezza di norme, come ho detto prima, e credo che lei abbia ragione quando dice che bisogna mettere mano a questo problema in maniera più strutturale.

Se non ho capito male dalle sue considerazioni, lei non si riferisce al solo problema della giustizia sportiva, ma al problema complessivo. Condivido questa sua sollecitazione; ho detto prima che è più compatibile con il contesto un professionismo con fine di lucro: ci sono competenze degli enti locali, delle Regioni, ci sono problemi di carattere molto delicato.

Credo però che tutti questi argomenti siano contenuti in quegli ordini del giorno che rappresentano un avvio al processo più complessivo di una riforma non solo della giustizia sportiva ma, come lei giustamente indicava, dell'intero fenomeno del mondo sportivo nel nostro Paese che dopo sessant'anni sicuramente ha bisogno di una revisione adeguata. *(Applausi del senatore Delogu).*

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G1, G2, G3 e G4 non saranno posti in votazione.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Sulla non ancora avvenuta presentazione dell'emendamento relativo alla riforma pensionistica

ANGIUS *(DS-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANGIUS *(DS-U)*. Signor Presidente, approfittando della sua cortesia e di quella dei colleghi, intervengo brevemente su una questione che, per la verità, ho già sollevato per le caratteristiche di irritualità che ha assunto.

Mi riferisco in particolare alle modalità con le quali stiamo discutendo la legge finanziaria e il cosiddetto decretone, ovvero la manovra economica e di bilancio nel suo complesso.

In dettaglio la questione riguarda la cosiddetta riforma delle pensioni di cui ha parlato il Governo. Ricordo ai colleghi che il Presidente del Consiglio sentì la necessità di parlare agli italiani a reti unificate illustrando il disegno di legge che, a suo dire, era stato approvato dal Consiglio dei Ministri.

Da quel momento in poi nella maggioranza si sono susseguite numerose riunioni con diversi Ministri, non ho capito bene se d'interpretazione della proposta avanzata dal Presidente del Consiglio o di correzione della proposta medesima.

Successivamente il Ministro dell'economia e delle finanze si è recato a Bruxelles per illustrare alla Commissione europea il contenuto della manovra economica e di bilancio e in particolare si è riferito alla riforma delle pensioni ottenendo dalla Commissione europea, in particolare dal commissario Solbes, una sorta di via libera, se non addirittura di apprezzamento.

Mi domando che cosa il Ministro abbia consegnato alla Commissione europea di cui noi non siamo a conoscenza.

Successivamente, il Ministro dell'economia è intervenuto nelle Commissioni bilancio di Camera e Senato, riunite in seduta congiunta, per riferire del legame indissolubile tra la manovra economica complessiva – in particolare la legge finanziaria e il cosiddetto decretone – e la riforma delle pensioni.

Nel corso delle audizioni, diversi intervenuti, tra i quali il Governatore della Banca d'Italia e i rappresentanti dell'ISAE, hanno affermato che la presentazione e l'approvazione della riforma, o la mancata presentazione e approvazione, produrranno effetti sulla spesa già nel 2004.

Signor Presidente, noi non sappiamo in cosa consista questa riforma. Al momento il Senato della Repubblica, che sta esaminando il bilancio, la finanziaria e il decretone, dovrebbe esaminare anche la cosiddetta riforma delle pensioni, ma non è in grado di discuterne.

Sottolineo le parole che il Ministro dell'economia ha pronunciato in quest'Aula durante l'esposizione economico-finanziaria: la riforma delle pensioni «non è parte formale della finanziaria, bensì sostanziale, la se-

conda grande riforma strutturale proposta da questo Governo». Il Ministro ha poi aggiunto: «non ci sarebbe questa finanziaria se non ci fosse quella riforma; è una riforma di cui si parla da tanti anni». Il Ministro ha ribadito: «non ci sarebbe – ripeto – questa finanziaria se non ci fosse quella riforma e credo non ci sarebbe futuro senza quella riforma».

Signor Presidente, onorevoli colleghi, la questione sta diventando maledettamente seria. Non è più un problema di galateo parlamentare – il galateo, il Governo e la maggioranza che tace, se lo sono messo abbondantemente sotto i tacchi – non è questione di buone maniere, bensì di sostanza politica.

A conferma dei dubbi, delle perplessità e dei sospetti che abbiamo nei confronti di questo Ministro dell'economia e delle finanze, l'ANSA, alle ore 12,44, detta la seguente notizia sulle pensioni: «Maroni (ministro del lavoro): presento l'emendamento solo dopo lo sciopero», cioè dopo venerdì 24 ottobre.

Signor Presidente, la questione è terribilmente seria, riguardando il rigore, il rispetto, la serietà con cui il Senato può e deve discutere, approvare, emendare, cancellare le politiche economiche del Governo. Prospetto due ipotesi: se il Governo ci dice che ha bisogno di tempo per discutere al proprio interno, con la sua maggioranza e con le parti sociali, della riforma delle pensioni, sospendiamo allora la discussione sulla legge finanziaria e sul decretone; oppure il ministro Tremonti corregge il ministro Maroni presentando e formalizzando l'emendamento.

Noi chiediamo che il Governo venga in Senato a chiarire la sua posizione, perché non è possibile procedere in questo modo. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, colleghi della maggioranza, a nome di tutte le opposizioni, preannuncio che se entro la giornata di oggi l'emendamento del Governo sulla cosiddetta riforma delle pensioni non sarà depositato, bloccheremo i lavori del Senato nei modi e nelle forme che riterremo di dovere adottare.

Sottolineo questo; mi rendo conto del grave impegno che sto assumendo di fronte al Parlamento e al Paese, ma lo facciamo perché non consentiamo né che la dignità, né che la serietà di questo Senato della Repubblica siano oltraggiate da questa sconsiderata azione del Governo, irrispettosa nei confronti non dell'opposizione ma dell'Italia intera.

Gli italiani, prima ancora di noi, hanno diritto di sapere che cos'è che il Governo, e in particolare il suo Ministro dell'economia, stanno proponendo al Paese. È una situazione al di là di ogni limite, secondo la mia opinione, vergognosa, che non possiamo in alcun modo tollerare.

Signor Presidente, questo è un intervento che non avrei voluto fare, però ho dovuto farlo per difendere l'Istituzione che in questo caso tutti noi dovremmo rappresentare. *(Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U, Verdi-U e Misto-SDI).*

PRESIDENTE. Senatore Angius, i termini del suo intervento sono molto chiari.

Ritengo che il Governo si debba mettere nelle condizioni di poter rapidamente precisare il suo pensiero; in tal senso – ne sono certo – interverrà la sollecitazione della Presidenza perché questo evento si verifichi e quindi il Parlamento, e nella specie il Senato, sia messo nelle condizioni di esprimersi tempestivamente e compiutamente, superando le indicazioni di azioni specifiche e particolari intervenute da parte dell'opposizione.

Interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza interpellanze e interrogazioni, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 17, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta *(ore 13,13).*

Licenziato per la composizione e la stampa dall'Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 17

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220, recante disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva (2498)

ORDINI DEL GIORNO

G1
I RELATORI
Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di conversione del decreto-legge in esame, recante disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva,

considerata l'esigenza emersa di una riforma strutturale della giustizia sportiva,

impegna il Governo ad assumere, in tempi ragionevolmente brevi, un'apposita iniziativa diretta a far sì che la giustizia sportiva garantisca, in particolare, la celerità di giudizio, l'applicazione delle regole del giusto processo, nonché l'autonomia, l'indipendenza e la terzietà degli organi competenti, fissando in maniera esplicita il regime della incompatibilità nella composizione degli organi di giustizia sportiva.

(*) Accolto dal Governo.

G2
I RELATORI
Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di conversione del decreto-legge in esame, recante disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva,

premesso che la concentrazione della competenza territoriale nel Tribunale amministrativo regionale del Lazio con sede in Roma potrebbe non garantire la celerità di giudizio necessaria per consentire il regolare svolgimento delle manifestazioni sportive di rilevanza nazionale a causa del possibile rilevante numero di giudizi,

impegna il Governo a monitorare l'attuazione della disposizione in premessa e, sulla base dei risultati acquisiti, provvedere con apposito disegno di legge alla revisione della concentrazione della competenza nel Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma.

(*) Accolto dal Governo.

G3
I RELATORI
Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di conversione del decreto-legge in esame, recante disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva,

impegna il Governo a presentare al Parlamento, in tempi ragionevolmente brevi, un disegno di legge che estenda a tutti i giudizi promossi dinanzi al giudice amministrativo la possibilità di rilevare d'ufficio l'incompetenza territoriale.

(*) Accolto dal Governo.

G4
I RELATORI
Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di conversione del decreto-legge in esame, recante disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva,

premesso:

che è competenza del giudice amministrativo la trattazione di atti della pubblica amministrazione che ledano interessi legittimi;

che, ai sensi dell'articolo 15, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, le Federazioni sportive nazionali hanno natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato;

che la disposizione di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge prevede che, ad esclusione della giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali e delle materie riservate alla giustizia sportiva, tutte le altre controversie sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo,

impegna il Governo a chiarire i compiti delle Federazioni sportive nazionali che abbiano rilevanza pubblicistica, al fine di meglio definire l'ambito della giurisdizione del giudice amministrativo.

(*) Accolto dal Governo.

Allegato B

Commissioni permanenti, richieste di osservazioni su documenti

La 5ª Commissione permanente (Bilancio) è stata chiamata ad esprimere le proprie osservazioni sulla richiesta di parere parlamentare concernente lo schema di decreto legislativo recante: «Recepimento della direttiva 2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE e 86/635/CEE per quanto riguarda le regole di valutazione per i conti annuali e consolidati di taluni tipi di società nonché di banche e di altre istituzioni finanziarie» (n. 286), deferita, in data 9 ottobre 2003, alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro).

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Ministro Istruzione, univ.ric.

(Governo Berlusconi-II)

Disposizioni in materia di graduatorie permanenti del personale docente della scuola e di conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento (2529)

(presentato in data **10/10/2003**)

Sen. Manieri Maria Rosaria, Marini Cesare, Del Turco Ottaviano, Crema Giovanni, Casillo Tommaso, Labellarte Gerardo

Modifica degli articoli 1, comma 1, e 10, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante «Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica». (2530)

(presentato in data **13/10/2003**)

Sen. Gaburro Giuseppe

Norme per il reinserimento lavorativo dei carcerati (2531)

(presentato in data **13/10/2003**)

Sen. Cicolani Angelo Maria

Norme in materia di interventi urgenti in conseguenza degli eventi alluvionali del 23 settembre 2003 (2532)

(presentato in data **13/10/2003**)

Disegni di legge, assegnazione

In sede deliberante

7ª Commissione permanente Pubb. istruz.
Dep. De Ghislanzoni Cardoli Giacomo
Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'architettura rurale (2517) previ pareri delle Commissioni 1º Aff. cost., 5º Bilancio, 9º Agricoltura, 13º Ambiente, Commissione parlamentare questioni regionali
C.1087 approvato con modificazioni da 8º Ambiente;
(assegnato in data **14/10/2003**)

Governo, richieste di parere su documenti

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante: «Riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali» (n. 287).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, tale richiesta è stata deferita, d'intesa con il Presidente della Camera dei deputati, alla Commissione parlamentare per la riforma amministrativa, che dovrà esprimere il proprio parere entro il 13 novembre 2003. La 1ª, la 5ª e la 7ª Commissione permanente potranno formulare le proprie osservazioni alla Commissione di merito, in tempo utile affinché questa possa esprimere il parere entro il termine assegnato.

Governo, trasmissione di documenti

Con lettere in data 9 ottobre 2003, il Ministero dell'interno, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 141, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi dei decreti del Presidente della Repubblica concernenti lo scioglimento dei consigli comunali di Sulmona (L'Aquila) e Roccaverano (Asti).

Il Ministero degli affari esteri, con lettera in data 26 settembre 2003, ha inviato, in ottemperanza all'articolo 4 della legge 11 dicembre 1984, n. 839, gli Atti internazionali firmati dall'Italia i cui testi sono pervenuti al Ministero degli affari esteri entro il 15 settembre 2003.

Detta documentazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 3ª Commissione permanente.

Il Ministro della salute, con lettera in data 8 ottobre 2003, ha inviato – per la parte di sua competenza – ai sensi dell'articolo 16 della legge 22

maggio 1978, n. 194, la relazione sull'attuazione delle norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza, contenente i dati definitivi relativi all'anno 2001 e i dati preliminari relativi all'anno 2002 *(Doc.* XXXVII, n. 5).

Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 2ª e alla 12ª Commissione permanente.

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze

Il Presidente della Corte costituzionale, con lettere in data 1º e 7 ottobre 2003, ha inviato, a norma dell'articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia di due sentenze, depositate nella stessa data in cancelleria, con le quali la Corte stessa ha dichiarato l'illegittimità costituzionale:

dell'articolo 1, comma 3, ultimo periodo, della legge 21 dicembre 2001, n. 443 (Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive);

dell'articolo 1, comma 3-*bis*, della medesima legge, introdotto dall'articolo 13, comma 6, della legge 1º agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti);

dell'articolo 15, commi 1, 2, 3 e 4 del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190 (Attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443, per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale);

dell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, nella parte in cui, per le infrastrutture e gli insediamenti produttivi strategici, per i quali sia stato riconosciuto, in sede di intesa, un concorrente interesse regionale, non prevede che la commissione speciale per la valutazione di impatto ambientale (VIA) sia integrata da componenti designati dalle Regioni o Province autonome interessate;

del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198 (Disposizioni volte ad accelerare la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazioni strategiche per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 21 dicembre 2001, n. 443) *(Doc.* VII, n. 96). Sentenza n. 303 del 25 settembre 2003;

degli articoli 3, commi 4 e 6, e 7, comma 3, della legge regionale delle Marche 13 novembre 2001, n. 25 (Disciplina regionale in materia di impianti fissi di radiocomunicazione al fine della tutela ambientale e sanitaria della popolazione);

degli articoli 2, comma 3, 3, comma 1, 7 e 8 della legge regionale della Campania 24 novembre 2001, n. 13 (Prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici generati da elettrodotti);

dell'articolo 3, comma 4, della predetta legge regionale della Campania n. 13 del 2001 limitatamente alle parole «per le finalità di cui al comma 1»;

dell'articolo 10, comma 2, della legge regionale della Puglia 8 marzo 2002, n. 5 (Norme transitorie per la tutela dall'inquinamento elettromagnetico prodotto da sistemi di telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenza fra 0 Hz e 300 GHz);

dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale dell'Umbria 14 giugno 2002, n. 9 (Tutela sanitaria e ambientale dall'esposizione ai campi elettrici,magnetici ed elettromagnetici), limitatamente alle parole «nonché mediante l'individuazione, in coerenza con le previsioni contenute nella legge n. 36 del 2001, di adeguati limiti di esposizione»;

degli articoli 2, 12, comma 1, 13 e 16 della predetta legge regionale dell'Umbria n. 9 del 2002 *(Doc*. VII, n. 97). Sentenza n. 307 del 23 settembre 2003.

Detti documenti sono stati trasmessi, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 1ª, alla 8ª e alla 13ª Commissione permanente.

Interpellanze

ANGIUS, TONINI, BRUTTI Massimo, VIVIANI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.* – Premesso che:

la situazione in Iraq si rivela, a sei mesi dalla fine del conflitto armato, ogni giorno più esplosiva con il suo carico di violenza, di attentati, di morti;

tantomeno si registrano passi avanti significativi nel ripristino di condizioni di vita civili per la popolazione irachena e nel garantire l'avvio effettivo di un Governo autonomo degli iracheni,

si chiede di sapere quali iniziative il Governo intenda assumere in sede di Unione europea e nell'ambito delle Nazioni Unite per ricercare, con il più vasto consenso internazionale, soluzioni a un problema drammatico in una regione cruciale per gli equilibri mondiali.

(2-00442)

NOVI. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che:

alcuni settori della magistratura napoletana, secondo l'interrogante politicamente schierati, attuano di fatto una forma di inconcepibile desistenza nell'attività inquirente che dovrebbero svolgere verso quei settori della politica, dell'imprenditoria e delle istituzioni collusi con il crimine organizzato;

uno degli esempi di questa forma di desistenza emerge, a giudizio dell'interrogante, dalla lettura della richiesta di archiviazione del procedimento a carico del sindaco di Marano Mauro Bertini e dell'imprenditore Gennaro D'Anania;

appare all'interrogante che per i sostituti procuratori della Repubblica Luigi De Magistris e Giuseppe Borrelli sia del tutto ininfluente che il consigliere comunale Perrotta fosse oggetto di atti di intimidazione diretti a stemperare la sua opposizione ad alcuni piani di lottizzazione portati avanti dal sindaco Bertini e che privilegiavano interessi riconducibili al *clan* Nuvoletta;

l'interrogante ritiene che il consigliere Perrotta rivide la sua posizione accusatoria verso l'Amministrazione Bertini dopo essere stato «gratificato» da una delibera comunale a favore della ACAI, organizzazione di cui il Perrotta è responsabile cittadino;

appare all'interrogante che per i sostituti procuratori De Magistris e Borrelli sia del tutto ininfluente la circostanza che il D'Anania intrattenesse rapporti di stretta collaborazione con Carlo D'Avino, cognato di quel Luigi Baccante che era uomo di fiducia del *clan* Nuvoletta e che è stato condannato all'ergastolo per l'omicidio del giornalista Giancarlo Siani;

appare all'interrogante che, sempre per i due magistrati, sia ancora più ininfluente la circostanza che il D'Avino, stanco delle prestazioni che doveva fornire ai familiari del latitante Baccante, si rivolgesse al D'Anania perché trovasse qualcun altro disposto a sostituirlo in questa rischiosa attività;

da queste circostanze emerge con chiarezza, ad avviso dell'interrogante, il ruolo di fiducia svolto dal D'Anania nell'ambito della famiglia Nuvoletta, un ruolo che gli permetteva persino di influire sul *turn over* delle persone che dovevano seguire le necessità e gli interessi della famiglia Baccante;

appare all'interrogante che per i suddetti magistrati ancora più ininfluente sia la circostanza che il D'Anania intervenisse al fine di esonerare l'imprenditore Salvatore Trinchillo dal pagamento di una tangente ai *clan* locali;

appare all'interrogante che per i due sostituti De Magistris e Borrelli le prestazioni amministrative fornite dal sindaco Bertini al D'Anania in cambio di soldi siano del tutto normali, e non evidenzino un reato di corruzione;

appare altresì all'interrogante che sempre i sostituti De Magistris e Borrelli non abbiano colto, dalla lettura degli atti amministrativi, le persistenti attività della giunta Bertini a favore delle lottizzazioni che fanno capo alla cosca dei Nuvoletta;

appare inoltre all'interrogante che per i sostituti De Magistris e Borrelli sia del tutto normale l'assenza, nel bilancio del Comune di Marano, delle entrate riguardanti beni confiscati alla camorra;

appare all'interrogante che, sempre per la magistratura napoletana, il mancato ampliamento del cimitero di Marano nell'area della lottizzazione C14, confiscata alla camorra, rientri nella normalità amministrativa;

si deve allora ritenere che sempre in questa singolare normalità amministrativa fosse inquadrabile il comportamento del sindaco Bertini che, per ampliare ad est il cimitero della città, si vedeva costretto a pro-

porre e far approvare una variante al piano regolatore che trasformava il terreno agricolo di proprietà del sig. Arcangelo Cerullo in area edificabile;

questa decisione fu presa, a giudizio dell'interrogante, per indurre il sig. Cerullo a desistere dalle resistenze attivate con successo in sede di giustizia amministrativa;

tutta questa frenetica attività del sindaco Bertini era diretta, a quanto consta all'interrogante, a garantire la lottizzazione della C14;

l'interrogante ritiene invece che la desistenza inquirente di alcuni settori della magistratura napoletana verso la camorra nel comune di Marano ha fatto sì che al crimine organizzato fosse permesso di attivare speculazioni edilizie per oltre 1.000 miliardi di vecchie lire;

questi stessi settori della magistratura si sono distinti, a giudizio dell'interrogante, nell'azione diretta a destabilizzare la Procura napoletana e a delegittimare il procuratore Cordova che notoriamente, anche in Commissione antimafia, ha sempre denunciato omissioni, aquiescenze e collusioni politiche e istituzionali con il crimine organizzato,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della richiesta di archiviazione presentata dai sostituti procuratori De Magistris e Borrelli e della sentenza del giudice per le indagini preliminari Giovanna Ceppaluni che ha accolto tale richiesta.

(2-00443)

Interrogazioni

BATTISTI. – *Al Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio.* – Premesso:

che la nuova amministrazione del Comune di Favignana, subentrata alla precedente in seguito alle elezioni della scorsa primavera, ha provveduto a rimuovere dall'incarico il direttore dell'area protetta marina, dott. Francesco Bertolino, e a nominare al suo posto la sig.ra Liliana D'Angelo, confermata nell'incarico fino al 31.12.2004 con determinazione del 7.10.2003;

che con nota SDM/2/4482 del 5.6.2003 il direttore della Direzione per la conservazione della natura del Ministero dell'ambiente e per la tutela del territorio, dott. Aldo Cosentino, ha invitato gli Enti Gestori delle aree marine protette a non procedere ad alcuna nomina di direttori di riserva senza preventiva autorizzazione ministeriale, essendo in corso di predisposizione una specifica direttiva sulla materia;

che nella direttiva in questione, non ancora emanata, ma illustrata e distribuita agli enti gestori delle aree marine protette in occasione dell'incontro nazionale delle aree protette del 16 luglio 2003 presso l'area marina protetta di Capo Rizzuto, sono fissati una serie di requisiti minimi per ricoprire la figura di direttore, fra i quali quello di essere in possesso di laurea;

che risulta all'interrogante che in seguito alla nomina del nuovo direttore si registrerebbe, presso gli uffici dell'area marina protetta, la pre-

senza costante di personale non formalmente autorizzato, che avrebbe accesso ad atti, registri e *personal computer*, così come puntualmente rappresentato da alcuni consiglieri comunali in data 18.7.2003 e dal dott. Bertolino in data 22.7.2003;

che consta altresì all'interrogante che fra i primi atti della nuova direttrice si registrerebbe l'apposizione di boe d'ormeggio all'interno dell'area marina protetta senza che siano state espletate le necessarie procedure autorizzative presso la locale Capitaneria di Porto, esponendo l'Amministrazione centrale a danni erariali qualora si procedesse ad un'indagine sull'*iter* seguito;

che sempre all'iniziativa della nuova direttrice si dovrebbe l'affidamento di una serie di attività, in assenza – per quanto risulta all'interrogante – di specifica convenzione o altro atto formale autorizzativo, ad una Cooperativa che ha provveduto durante i mesi estivi, fra l'altro, a distribuire materiale promozionale dell'area marina protetta riscuotendo 3 euro per i cappellini e 7 euro per le magliette, e rilasciando regolare ricevuta con la dicitura «contributo pulizia spiagge». La stessa cooperativa, sempre in assenza di qualsiasi atto autorizzativo, avrebbe provveduto inoltre ad effettuare attività di controllo e vigilanza sui natanti all'interno dell'area marina protetta;

che numerosi organi di informazione hanno riportato quest'estate la notizia dell'«infortunio» nel quale è occorsa la neodirettrice, sorpresa dalla Capitaneria di Porto a bordo di un natante all'interno della zona A dell'area marina protetta, vietata alla navigazione,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo ritienga che la sig.ra Liliana D'Angelo abbia i requisiti corrispondenti a quelli fissati dal Ministero dell'ambiente e per la tutela del territorio nella direttiva di cui sopra;

se non si ritenga sanzionabile il comportamento dell'ente gestore quando provvede a nominare il direttore dell'area marina protetta, la cui attività è retribuita con fondi ministeriali, senza la preventiva autorizzazione ministeriale, e contravvenendo quindi a quanto previsto nella nota SDM/2/4482 del 5.6.2003 del direttore della Direzione per la conservazione della natura del Ministero dell'ambiente e per la tutela del territorio, dott. Aldo Cosentino;

se non si ritenga di dover sanzionare gli interventi messi in atto dalla direttrice senza formali autorizzazioni e specifiche convenzioni;

se il Ministro provvederà a ratificare, come è nelle sue competenze, la nomina della direttrice disposta dal Comune di Favignana.

(3-01259)

MARITATI. – *Al Ministro dell'interno*. – Premesso che:

la Commissione centrale per il riconoscimento del diritto di asilo lo scorso 22 settembre 2003 ha negato il visto a un gruppo di cinque cittadini congolesi – Roger Shamba, Mongoyo Ngoma, Guylain Matiti, Alphonse Kamba e Blaise Muzinga – militanti del Movimento di resistenza del popolo congolese (Mprc), oppositori del governo Kabila, che rischiano

con il rimpatrio di essere uccisi in quanto la loro condanna a morte è già stata decretata dal regime dittatoriale;

non a caso, e inspiegabilmente, la stessa Commissione per il riconoscimento del diritto di asilo, lo stesso giorno, ha riconosciuto lo *status* di rifugiato a tre loro connazionali, tra cui Benoit Mukenga, segretario generale del medesimo movimento;

i cinque cittadini congolesi, non appena fermati, hanno dichiarato di essere stati vittime in passato con le proprie famiglie di persecuzioni e torture perpetrati dall'attuale regime;

considerato inoltre che:

stessa sorte, l'espulsione, sembra toccare ad un giovane ghanese, Abubakar Osman, giunto in Italia nel mese di giugno con evidentissimi segni di torture, a cui il 31 luglio 2003 è stato rifiutato il diritto di asilo, con una procedura che, peraltro, presenta inspiegabili anomalie che a parere dell'interrogante gettano un'ombra sull'operato della Commissione e sul rapporto della stessa con l'Ambasciata ghanese, la quale ha proceduto al riconoscimento del cittadino Osman e all'accettazione del rimpatrio il giorno precedente a quello della notifica del diniego da parte della Commissione, con una quantomeno sospetta capacità precognitiva;

in realtà la sorte del cittadino ghanese, come di molti extracomunitari rifugiati in Italia, sembra legata alle linee di politica dell'immigrazione dettate dal presente Governo e prontamente accolte dalla Commissione centrale per il riconoscimento del diritto di asilo, la quale continua ad operare con metodi sconcertanti, nella più assoluta mancanza di rispetto dei diritti del cittadino, con audizioni sbrigative, senza il rispetto del diritto di difesa, del diritto alla traduzione, del diritto ad essere sottoposti a visite mediche che accertino la veridicità delle torture denunciate da coloro che richiedono il riconoscimento dello *status* di rifugiato politico,

si chiede di sapere quale sia il parere del Ministro in indirizzo in merito alle questioni poste, come ritenga di intervenire al fine di garantire il rispetto dei diritti umani degli immigrati e come intenda assicurare che l'operato della Commissione centrale per il riconoscimento del diritto di asilo sia improntato a criteri di legalità.

(3-01260)

DEL TURCO. – *Al Ministro degli affari esteri.* – Premesso che l'abolizione della pena di morte è già stata oggetto di dibattito nell'Aula del Senato, e in quella sede il Governo è stato sollecitato a prendere iniziative a livello europeo, l'interrogante chiede di conoscere a quali conclusioni sia pervenuto il Governo dopo la discussione in sede europea di questi giorni sulla necessità di una mozione da presentare all'Assemblea generale dell'ONU sulla moratoria delle condanne alla pena di morte.

(3-01261)

BATTISTI, ZANDA. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso:

che dall'avvento di Sky la RAI diffonde inspiegabilmente nel Lazio via satellite i telegiornali regionali di altre Regioni, quali la Lombardia, il Piemonte, la Campania, la Puglia, ma non quello del Lazio;

che tale programmazione, del tutto priva di giustificazione, penalizza i cittadini del Lazio, interessati a conoscere le informazioni riguardanti la propria regione;

che il contratto di servizio tra la RAI e lo Stato prevede per il servizio pubblico l'obbligo «dell'informazione regionale»,

si chiede di sapere se non si intenda intervenire con la massima urgenza presso il direttore generale della RAI affinché sia assicurato ai cittadini della regione Lazio, attraverso il TG regione Lazio, l'informazione cui essi hanno diritto.

(3-01262)

BATTISTI. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

nella notte tra il 1° e il 2 ottobre 2003 le forze di polizia hanno proceduto a una serie di perquisizioni nelle abitazioni di alcuni studenti romani del Liceo «Virgilio»;

tali perquisizioni, finalizzate al ritrovamento di stupefacenti, erano iniziate dal giugno scorso con infiltrazioni, pedinamenti e rilievi fotografici all'interno della scuola;

tali operazioni si sono svolte all'insaputa del Preside del Virgilio, del Consiglio d'istituto e degli organi scolastici competenti;

l'immagine dell'istituto risulta gravemente compromessa, così come la serenità degli studenti, a causa del grande spiegamento di uomini e mezzi nelle perquisizioni domiciliari, avvenute nel cuore della notte, e del risalto mediatico che è stato dato all'accaduto,

si chiede di sapere:

quali siano le ragioni, i motivi, gli indizi che hanno giustificato operazioni di tale entità;

quale sia stato l'esito delle perquisizioni e dell'intera operazione;

quali i motivi che hanno mosso gli agenti nell'operare in particolare nei confronti dell'istituto Virgilio e non nei confronti di altre scuole romane;

quanti siano i denunciati e per quali motivi.

(3-01263)

BATTISTI. – *Ai Ministri delle comunicazioni e dell'ambiente e per la tutela del territorio.* – Premesso:

che è distribuita gratuitamente, alle Sovrintendenze e a vari soggetti istituzionali, una guida turistica di 150 pagine, in carta patinata, dal titolo: «Egadi, storia, mare, terra, cielo di Favignana, Levanzo e Marettimo»;

che tale guida è stata prodotta, su iniziativa del Ministero dell'ambiente e per la tutela del territorio, dall'Assessorato ai beni culturali della Regione Sicilia;

che la guida è «a cura di Amina Fiorillo», moglie del Ministro delle comunicazioni;

che all'interno della guida è presente un rubrica sull'osservazione delle stelle curata da Enrico Saggese, amministratore delegato del gruppo Telespazio, che ha fornito anche molte delle immagini presenti sulla pubblicazione;

che sulla guida sono presenti i marchi del Ministero dell'ambiente e dell'Assessorato ai beni culturali della Regione Sicilia,

si chiede di sapere:

se corrisponda al vero che l'autrice della guida, Amina Fiorillo, sia la moglie del Ministro delle comunicazioni, on. Gasparri;

se sia vero che la famiglia del Ministro abbia interessi economici a Marettimo, nelle isole Egadi;

quante copie della guida siano state stampate e quale sia stato il costo dell'iniziativa;

se non si ritenga singolare che il Ministero dell'ambiente promuova una pubblicazione su Marettimo e sui suoi fondali che non abbia al suo interno nessuna indicazione sull'area protetta, riserva che addirittura non verrebbe mai menzionata;

se non si ravvisino, in questo caso, gli estremi di un vero e proprio conflitto di interessi;

se corrisponda al vero che Enrico Saggese, amministratore delegato di Telespazio, sia stato delegato del Ministero delle comunicazioni per le TLC;

per quale motivo sia stato concesso il prestigioso patrocinio con autorizzazione a pubblicare in copertina i due marchi del Ministero e della Regione per una pubblicazione di una autrice che non ha al suo attivo un *curriculum* tale da giustificare una simile concessione.

(3-01264)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

COMPAGNA. – *Al Ministro delle attività produttive.* – Premesso che:

la società consortile Talenti, con sede legale a Caserta, in data 13 marzo 2002 ha presentato al Ministero delle attività produttive, al Ministero delle politiche agricole e forestali e alla regione Campania domanda di accesso per un «Contratto di Programma», ai sensi e per gli effetti della delibera del CIPE del 25/2/1994, riguardante il comparto produttivo della filiera della mozzarella di bufala campana rientrante nell'area DOP della regione Campania, prevalentemente cioè in un'area ubicata nelle province di Caserta e Salerno;

tale «Contratto di Programma» riguarderebbe investimenti per circa 230 milioni di euro, relativi a 190 progetti di intervento fra allevamenti e caseifici, e tale programma costituirebbe una concreta ed efficace

risposta ai gravi problemi igienico-sanitari, ambientali e produttivi del comparto,

l'interrogante chiede di conoscere esiti, procedure e tempi di valutazione della suddetta domanda, sulla quale il Ministero delle attività produttive non si è finora (cioè da più di un anno e mezzo) pronunciato.

(4-05398)

CICCANTI. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso:

che, per quanto riguarda le tariffe elettriche ed i nuovi contatori, la sostituzione dei vecchi contatori ENEL con quelli nuovi, elettronici, consente l'applicazione della tariffa multioraria, con notevole risparmio per gli utenti che utilizzano gli apparecchi elettrici in ore serali, notturne, festive e nei *week end*;

che l'immediata applicazione della tariffa multioraria, senza attendere che tutti gli utenti abbiano il nuovo contatore, produrrebbe benefici effetti immediati sui bilanci familiari dei lavoratori e dei pensionati – che, come risulta anche da recenti analisi, sono falcidiati dall'aumento del costo della vita – nonché un beneficio anche per le riduzioni dei consumi energetici nelle ore di punta che, come è noto, provocano i *black out*;

che, a seguito di decisioni sia di alcuni Giudici di pace, sia di alcune Procure, sia di alcune Commissioni tributarie (come quella di Ascoli Piceno), l'aliquota IVA al 20% per i consumi di gas metano ad uso promiscuo, nei periodi di non funzionamento degli impianti di riscaldamento (periodo estivo), sarebbe dovuta scendere al 10%;

che, invece, i comuni e gli enti di gestione del servizio di gas metano non hanno provveduto ad applicare le suddette decisioni attenendosi ad una nuova circolare del Ministero dell'economia e delle finanze (29.04.2003), che ritiene non applicabile l'applicazione dell'IVA ridotta, con conseguenti danni per i bilanci delle famiglie dei lavoratori e dei pensionati;

che, in alcune decisioni, oltre alla riduzione dell'aliquota è previsto anche un rimborso forfetario per le quote eccedenti pagate negli ultimi 10 anni;

che la Commissione tributaria di Ascoli Piceno, a sostegno delle sue decisioni a favore degli utenti, fa riferimento al decreto – legge n. 633/72;

che la modifica dell'orientamento del Ministero dell'economia e delle finanze e l'eliminazione di questa iniqua situazione produrrebbe notevoli effetti positivi sui bilanci familiari,

l'interrogante chiede di conoscere:

se sia possibile una riduzione del prelievo fiscale sui consumi energetici, allineandola alle medie europee, essendo l'Italia l'unico paese dove la liberalizzazione dell'energia elettrica e del gas ha prodotto effetti irrilevanti per i consumatori;

quali azioni possano essere intraprese per cambiare l'orientamento del Ministero dell'economia e delle finanze e rendere applicabile ed omo-

genea in tutto il Paese l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta per il gas metano per il periodo estivo.

(4-05399)

CICCANTI. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso:

che nella provincia di Ascoli Piceno opera il gruppo Vitawell, riconducibile alla famiglia Scaramucci (di cui Mauro Scaramucci rappresenta l'elemento di maggior spicco), che produce attrezzi per palestre ed opera nel settore del benessere con circa 1000 dipendenti, oltre a quelli addetti ai settori indotti e collegati;

che, a quanto consta all'interrogante, in seguito ad una denuncia da parte di tal Claudio Perini nei confronti di Mauro Scaramucci, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Teramo ebbe ad avviare delle indagini – proc.n. 13962/00 R.G.N.R. – nei confronti di quest'ultimo, concernenti una serie di reati connessi al fallimento dell'azienda F.lli Perini S.r.l., avvenuto in data 30.12.98, azienda della quale lo stesso Mauro Scaramucci risultava essere amministratore unico (dopo Claudio Perini, che ne era anche titolare) al momento del fallimento;

che sussiste allo stato un conflitto positivo tra la Procura della Repubblica presso il tribunale di Teramo con quella presso il Tribunale di Ascoli Piceno;

che la vicenda danneggia il gruppo Vitawell, la cui credibilità è stata messa a dura prova dalle inevitabili strumentalizzazioni che sono state fatte dagli organi d'informazione locali e nazionali in ordine alle vicende giudiziarie in corso;

che il Gruppo Vitawell, pur non essendo coinvolto in alcun modo nella vicenda, viene tuttavia fortemente identificato con l'imprenditore oggetto delle indagini, tanto che alcune maestranze, risentite e preoccupate degli esiti negativi dello stillicidio giudiziario posto in essere, finora – tra l'altro – senza alcun esito significativo, hanno manifestato all'interrogante sconcerto ed allarmismo per quanto riguarda il futuro dei posti di lavoro,

si chiede di conoscere:

se la Procura Generale presso la Corte di Cassazione sia stata informata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Teramo del conflitto positivo di competenza in atto con la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ascoli Piceno e, in caso affermativo, se il Procuratore Generale si sia efficacemente attivato per assumere le informazioni necessarie a dirimere il conflitto stesso;

se il massiccio impiego di mezzi di ricerca delle prove nello svolgimento delle indagini a carico dello Scaramucci possa considerarsi proporzionato alla gravità dei reati ed alla complessità dei relativi accertamenti, considerato che lo stesso Scaramucci e i suoi collaboratori hanno subito ben 150 perquisizioni, alle quali si è dato puntualmente e immancabilmente risalto soprattutto sulla stampa locale, con intuibili gravi danni all'immagine ed all'affidabilità commerciale del gruppo Vitawell.

(4-05400)

IERVOLINO. – *Ai Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze.* – Premesso:

che nell'ambito del Progetto E.L.I. (Emersione Lavoro Irregolare) attualmente sono impegnate presso le maggiori Prefetture e Questure d'Italia 450 unità di lavoratori interinali della Società «Obiettivo Lavoro», inquadrati con livello B3;

che il loro contratto di lavoro è stato prorogato due volte, e che la scadenza della seconda proroga è prevista al 31.12.03;

che la quantità di istanze ancora da evadere, solo alla Prefettura di Napoli, richiederà una nuova proroga del contratto di lavoro interinale del personale in servizio;

che le istanze di regolarizzazione pervenute nella sola provincia di Napoli sono circa 40.000;

che il grande impegno e l'elasticità dei lavoratori interinali impiegati presso queste strutture non potrà oggettivamente esaurire la mole delle stesse;

che la professionalità acquisita, correlata ad adeguate competenze informatiche, legislative ed amministrative, tenuto anche conto della carenza di organico degli Uffici Territoriali del Governo, andrebbe tutelata,

l'interrogante chiede di sapere se i Ministri in indirizzo ritengano di valutare l'esigenza di non trascurare questa preziosa risorsa professionale, peraltro già perfettamente integrata nelle strutture dove è impiegata, anche attraverso un pubblico concorso che, riconoscendo e valorizzando questa situazione, individui come requisito determinante la pregressa esperienza professionale svolta da queste unità presso le Prefetture e le Questure al progetto E.L.I., utilizzando anche gli ulteriori e più celeri strumenti messi a disposizione dalla «legge Biagi».

(4-05401)

MALABARBA. – *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali, delle attività produttive e per gli italiani nel mondo.* – Premesso che:

l'Air Canada-Italia ha dichiarato di voler cancellare i voli operanti sulla tratta Roma- Toronto;

risulta all'interrogante che i voli menzionati siano sempre pieni di passeggeri;

l'Air Canada-Italia ha altresì dichiarato di voler licenziare 23 dipendenti su un totale di 27 mantenendo, però, aperta una sede sul territorio italiano,

si chiede di sapere:

se corrisponda al vero che l'Air Canada- Italia non abbia rinunciato ai diritti di traffico aereo previsti dagli accordi bilaterali intergovernativi, nonostante abbia manifestato la volontà di cancellare il volo Roma-Toronto;

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di un'eventuale avvio di terziarizzazione delle attività da parte di Air Canada-Italia, eventualmente con l'affidamento dei voli ad altre compagnie;

se non valutino di adottare misure urgenti per il settore del trasporto aereo predisponendo, insieme alle parti sociali, strumenti contrattuali (attualmente il comparto del trasporto aereo non ha contratto);

se non ritengano urgente intervenire con l'impiego di ammortizzatori sociali per fronteggiare le crisi occupazionali che si stanno verificando nel settore del trasporto aereo;

quali provvedimenti si intenda adottare per garantire alla numerosa comunità italo-canadese la possibilità di avere dei voli diretti Roma-Toronto.

(4-05402)

PIATTI. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. – Si chiede di conoscere se ancora esistano residui, anche di modesta entità, a valere sull'art. 7 della legge n. 21 dell' 8 febbraio 2001, che si proponeva di promuovere la costituzione da parte dei Comuni di società di trasformazione urbana, e che a tale scopo prevedeva «il finanziamento di studi di fattibilità, indagini conoscitive necessarie all'approfondimento della realizzabilità economica, amministrativa, finanziaria e tecnica delle ipotesi di trasformazione deliberate dal consiglio comunale nonché degli oneri occorrenti alla progettazione urbanistica». Erano previsti al comma 3 di tale articolo 13,2 miliardi per il 2000, 15,2 miliardi per il 2001 e 13,2 miliardi per il 2002.

(4-05403)

GUBERT. – *Al Ministro per gli affari regionali*. – Premesso che:

la legislazione attualmente in vigore (in particolare la legge 23 febbraio 1995, n. 43, e la legge 3 giugno 1999, n. 157) disciplina l'attribuzione e la ripartizione dei rimborsi per le spese sostenute dai partiti per le diverse consultazioni elettorali prendendo in espressa considerazione quelle dagli stessi sopportate in occasione del rinnovo dei Consigli regionali;

con riferimento ai criteri di riparto di tali fondi l'articolo 6 della legge n. 43 del 1995 dispone che «il contributo è ripartito su base regionale in proporzione alla rispettiva popolazione» e, ulteriormente, che «la quota spettante a ciascuna regione è ripartita proporzionalmente ai voti ottenuti, tra le liste concorrenti nelle circoscrizioni provinciali che abbiano ottenuto almeno un candidato eletto al Consiglio regionale della regione interessata»;

la richiamata normativa, prendendo ad esclusivo riferimento le elezioni per il rinnovo dei Consigli regionali, non risulta adeguata alle modifiche introdotte dalla legge costituzionale n. 2 del 2001 allo Statuto di Autonomia della Regione Trentino-Alto Adige. Tale riforma ha, infatti, previsto che le elezioni degli organi rappresentativi della regione e delle due Province autonome non avvengano più a livello regionale, bensì a livello provinciale. Ciò significa che, a partire dalla tornata elettorale dell'autunno 2003, non si avranno più, nel contesto regionale, elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale, bensì le elezioni dei due Consigli pro-

vinciali di Trento e di Bolzano. Il Consiglio regionale verrà quindi ad essere costituito dai Consigli delle due Province autonome di Trento e di Bolzano, in seduta comune;

la normativa statutaria ha sancito la competenza delle due Province autonome a disciplinare con propria legge, approvata con procedura aggravata, la disciplina del sistema elettorale per l'elezione del rispettivo Consiglio e Presidente della Provincia;

le due province autonome hanno adottato discipline tra loro assolutamente differenziate: mentre la Provincia di Bolzano ha sostanzialmente mutuato il sistema elettorale già in vigore per il Consiglio regionale, la Provincia autonoma di Trento, con legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2, ha dettato regole del tutto peculiari;

la citata legge provinciale di Trento prevede, infatti, l'elezione diretta del Presidente della Provincia contestualmente all'elezione del Consiglio Provinciale, il divieto di voto disgiunto nonché la possibilità, per gli elettori, di esprimere validamente il proprio voto anche per il solo candidato Presidente. Mentre il voto espresso per la lista comporta automaticamente anche il voto per il candidato Presidente ad essa collegato, il voto al solo candidato Presidente costituisce espressione di voto implicitamente riferibile a tutte le liste della coalizione che lo sostiene. Il primo riparto dei seggi, infatti, viene effettuato sulla base della cifra individuale di ciascun candidato Presidente, mentre i voti di lista vengono utilizzati, in una seconda fase, per ripartire i seggi all'interno di ciascuna coalizione;

nelle elezioni della Provincia di Trento il totale dei voti validamente espressi non coincide con il totale dei voti di lista, bensì con quello dei voti dei candidati Presidenti. Ne discende pertanto che un criterio di riparto dei rimborsi a livello regionale basato sui voti di lista finirebbe con l'arrecare pregiudizio ai partiti che corrono per le elezioni in Provincia di Trento,

si chiede di conoscere:

se non si ritenga, al fine di evitare un palese contrasto con le richiamate modifiche statutarie e istituzionali, la legislazione statale più sopra richiamata, e in particolare l'articolo 6 della legge n. 43, debba essere intesa, per la regione Trentino-Alto Adige, come riferita ai due Consigli provinciali anziché al Consiglio regionale;

se la suddetta legislazione debba essere interpretata, per le elezioni per la Provincia di Trento, con l'assegnazione a ciascuna lista quota parte, proporzionale ai voti ottenuti, dei voti dati al solo Presidente della coalizione.

(4-05404)

BASSANINI, MANCINO. – *Al Ministro per la funzione pubblica.* – Premesso che:

la legge n. 145 del 2002 sulla dirigenza pubblica, di seguito «legge Frattini», conteneva la previsione che i dirigenti pubblici in carica, pur non essendo giunto a scadenza l'incarico dirigenziale in essere, in base al contratto stipulato con l'amministrazione, potessero essere rimossi dal-

l'incarico di funzione con il conferimento, in sostituzione, di «incarichi di studio e di ricerca» di durata annuale;

sono oggi arrivati a scadenza tali incarichi di studio senza che siano state mai realizzate, da parte dei Ministeri interessati, quelle «valutazioni di efficienza» che, secondo la «legge Frattini», dovrebbero ispirare le successive decisioni dei singoli Ministeri circa gli incarichi da conferire ai predetti dirigenti;

ad oggi non è stato emanato il regolamento che avrebbe dovuto disciplinare il passaggio dal sistema del ruolo unico della dirigenza statale ai ruoli dei singoli Ministeri;

è concreta la possibilità che tali dirigenti pubblici possano subire conseguenze per loro negative sotto il profilo professionale e retributivo, in totale assenza di ogni forma di concreta valutazione sul merito del loro passato e presente;

con atti formali alcuni tra loro hanno già ricevuto comunicazione di retrocessione professionale, con perdita dell'incarico e consistente riduzione del trattamento economico senza alcuna previa valutazione della loro professionalità e dei risultati conseguiti e senza altra motivazione;

ritenuto altresì che:

nell'esperienza concreta gli incarichi di studio e di ricerca si sono rivelati per lo più «inconsistenti», e raramente si sono configurati come l'attribuzione ai dirigenti allontanati dagli attuali Ministri di compiti rispondenti ad effettive esigenze delle amministrazioni ed all'altezza delle loro capacità professionali;

ciò ha comportato una inevitabile deprofessionalizzazione e demotivazione nei soggetti interessati che ha indotto alcuni, ad esempio, a preferire la strada del pensionamento anticipato piuttosto che continuare a subire una quotidianità lavorativa che spesso configura vere e proprie fattispecie di *mobbing*;

si è realizzata in tal modo una ingiustificabile e vessatoria mortificazione e dispersione di professionalità dirigenziali consolidate che rappresenta un danno materiale non solo per i diretti interessati ma, soprattutto, per la Pubblica Amministrazione;

con la «legge Frattini» il Governo ha esclusivamente inteso realizzare un feroce *spoil system* volto all'allontanamento di dirigenti ritenuti «sgraditi» all'attuale Governo ed alla loro sostituzione con persone di proprio gradimento;

tale allontanamento è stato realizzato senza alcuna valutazione delle reali capacità professionali e dirigenziali tanto degli uni quanto degli altri,

si chiede di sapere:

quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda assumere per garantire il rispetto della professionalità e dei diritti contrattuali dei dirigenti interessati;

in qual modo intenda onorare le ripetute sue affermazioni di impegno per tutelare la professionalità e i diritti contrattuali dei dirigenti pubblici;

quali provvedimenti intenda adottare per indurre le amministrazioni e i Ministri interessati a recedere da comportamenti gravemente lesivi degli obblighi contrattuali e del principio costituzionale di imparzialità e autonomia dell'amministrazione pubblica.

(4-05405)

MODICA. – *Ai Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e della difesa.* – Premesso che:

il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, prevede all'articolo 7 la sospensione del servizio obbligatorio di leva a decorrere dal 1º gennaio 2007 e quindi per i nati dall'anno 1986 in poi;

il medesimo decreto legislativo, all'articolo 9, introduce una nuova disciplina del ritardo del servizio di leva per motivi di studio che decorre dal 1º gennaio 2004 e vale per i nati entro l'anno 1985;

tale nuova disciplina richiede che lo studente universitario interessato al ritardo del servizio di leva debba – a partire dalla domanda del secondo rinvio, che si presenta al termine del primo anno di studi universitari – aver superato un numero totale di esami pari almeno a quattro esami per ciascuno degli anni già frequentati;

la disciplina previgente – contenuta nel decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, e tuttora in vigore per le domande di rinvio che saranno effettuate entro il 31 dicembre 2003 – era più favorevole agli studenti, nel senso che richiedeva invece che lo studente universitario interessato al ritardo del servizio di leva dovesse, a partire dalla richiesta del secondo rinvio, aver superato rispettivamente un esame per il secondo rinvio, tre esami per il terzo rinvio e poi ulteriori tre esami per ogni ulteriore rinvio;

lo stesso decreto legislativo n. 504/97, al comma 3 dell'articolo 12, prevedeva che, in via transitoria, agli studenti già immatricolati alla data del 1º novembre 1998 continuavano ad applicarsi le norme previgenti (di cui all'articolo 19 della legge 31 maggio 1975, n. 191) che erano ancora più favorevoli agli studenti;

il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica n. 509 del 3 novembre 1999 ha definito una nuova disciplina dei titoli di studio universitari, in particolare introducendo la laurea triennale e la successiva laurea specialistica biennale;

il medesimo decreto ministeriale ha introdotto, sulla scorta dell'esempio europeo, una nuova forma di misurazione dell'avanzamento in carriera dello studente universitario, non più misurato in numero di esami bensì in numero di crediti formativi universitari accumulati superando i vari esami;

il sistema dei crediti dà un'unità di misura indipendente dal corso di laurea frequentato, perché il numero totale annuale di crediti formativi universitari (sessanta) è eguale per ogni corso di laurea e di laurea specialistica;

considerato che:

la nuova disciplina del ritardo del servizio di leva non tiene conto in alcun modo dei nuovi titoli universitari e, in particolare, non indica le condizioni che devono essere rispettate da chi, già laureato con la nuova laurea triennale, si immatricoli di nuovo all'università per conseguire una laurea specialistica, il che ha generato fondate e forti preoccupazioni sul pericolo di costringere molti laureati-studenti a dover interrompere gli studi universitari;

la nuova disciplina del ritardo del servizio di leva non tiene nemmeno conto del nuovo sistema dei crediti formativi universitari e, in particolare, genera forti e ingiuste discriminazioni tra gli studenti perché superare quattro esami l'anno in corsi di laurea che ne prevedono quattro per anno è ben più difficile che superarli in corsi di laurea che ne prevedono sei, otto o ancor più per anno;

nonostante che ci si trovi ormai nella fase transitoria dell'ultimo triennio (2004-2006) dell'obbligatorietà della leva, la nuova disciplina introduce forti cambiamenti perché da un lato cancella il beneficio, citato in premessa, finora valido per gli studenti già iscritti nel 1998, e dall'altro appesantisce notevolmente gli obblighi scolastici ai fini del ritardo della leva per tutti gli studenti già iscritti all'università, nonché per quelli, nati nel 1985, che si iscriveranno nel prossimo anno accademico, mentre i nati dopo il 1985 che si iscriveranno nell'anno accademico 2005/2006 e successivi ne rimarranno indenni perché non più obbligati al servizio di leva;

tali forti cambiamenti hanno provocato e stanno provocando sempre più forti perplessità e malumori tra gli studenti universitari già iscritti e sconcerto nelle loro famiglie, nell'opinione pubblica e persino negli impiegati delle università e dei distretti militari, che debbono rispondere a centinaia di quesiti e di proteste su questo tema, come è stato documentato dal quotidiano «Il Tirreno» del 9 ottobre 2003 e da altri quotidiani;

il consiglio nazionale degli studenti universitari, nella seduta del 10 luglio 2003, ha reso al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca un motivato parere al riguardo,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano:

di dover immediatamente intervenire, di concerto tra loro, per abrogare l'articolo 9 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e per modificare l'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, in modo tale da recepire, tenendo conto del parere del consiglio nazionale degli studenti universitari, la disciplina dei nuovi titoli universitari e del sistema dei crediti;

di dover rassicurare gli studenti universitari e le loro famiglie garantendo la dovuta gradualità nell'applicazione di nuove norme in settori così delicati per la vita dei giovani cittadini come il rapporto tra studi universitari e servizio di leva, gradualità ancora più auspicabile nella presente fase transitoria tra la leva obbligatoria e la sua sospensione.

(4-05406)

CAVALLARO. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

l'aeroporto Raffaello Sanzio di Ancona – Falconara è in avanzata fase di potenziamento grazie ai consistenti finanziamenti disposti dal Governo di centro-sinistra per il totale rinnovo dell'aerostazione, dei parcheggi e degli impianti aeroportuali;

i lavori di potenziamento dell'aeroporto dovrebbero concludersi nel corso del prossimo anno;

nel 1997 sono iniziati i lavori per la realizzazione della nuova torre di controllo, da completare entro il 2001;

purtroppo è passato anche tutto il 2002 e il completamento è stato rinviato più volte fino al settembre 2003, data che appare nuovamente improbabile benché più volte confermata;

la torre di controllo attualmente in funzione risale al 1964 e non è più in grado di garantire l'operatività in sicurezza;

infine nel 2000 è stato finanziato il rifacimento del sistema di radioassistenza ILS e approvato il progetto e la gara per dotare l'aeroporto Raffaello Sanzio di un moderno sistema di avvicinamento tale da permettere l'atterraggio e il decollo con visibilità pari a 300 metri di lunghezza, mentre l'attuale necessita di oltre 800 metri lineari di visibilità;

purtroppo l'ENAV Spa ha prima sospeso la procedura per la nuova dotazione, poi ha stabilito di provvedere alla sostituzione dell'attuale ILS entro il 2002, rinviato al 2003 e successivamente al 2004,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti sopra esposti;

se intenda intervenire per correggere quella che ad avviso dell'interrogante appare una grave condotta di disinteresse da parte dell'ENAV S.p.A. nei confronti dell'aeroporto marchigiano;

se intenda inoltre intervenire per ottenere, ciò che è possibile, che la nuova torre di controllo entri in funzione prima dell'inverno e venga realizzato il nuovo sistema di radioassistenza come stabilito a suo tempo, e cioè con le caratteristiche tecniche atte a garantire atterraggi e decolli anche con scarsa visibilità.

(4-05407)

TOMASSINI. – *Al Ministro della salute.* – Premesso che:

da diversi anni si assiste ad un fenomeno di abusivismo crescente per il quale le competenze specifiche dell'oculistica vengono esercitate anche da chi non ne ha titolo;

la figura professionale dell'ottico ha la natura ed i limiti di arte ausiliaria della professione sanitaria e come tale consente il solo esercizio di commercio di occhiali e lenti a contatto e fornitura ed applicazione di lenti ai clienti;

nel mese di settembre si è verificato un eclatante esempio di abuso: sono infatti state inviate, a mezzo posta, comunicazioni nelle quali si invitano i cittadini ad effettuare gratuitamente controlli visivi preventivi;

la finalità del controllo è quella di dare indicazioni sui difetti visivi eventualmente riscontrati, in modo da poter consigliare un'analisi visiva o una visita oculistica;

colui che ha adottato tale iniziativa non risulta essere in possesso di titolo di studio che abilita all'esercizio dell'attività sopra indicata;

la visita è espletata presso l'«Ottica Borromeo», pubblicizzata nella missiva stessa;

considerato che:

per l'esercizio dell'attività oculistica è richiesta la laurea in medicina e chirurgia e la specializzazione in oculistica;

tale iniziativa risulta pericolosa per la salute dei cittadini,

si chiede di sapere quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda urgentemente adottare al fine di salvaguardare la salute dei cittadini ed impedire l'uso di titoli professionali o di studio che possano ingenerare confusione nel pubblico.

(4-05408)

IOVENE. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso:

che le segreterie provinciali delle organizzazioni sindacali C.G.I.L., C.S.A. e CO.NA.PO dei Vigili del Fuoco hanno indetto, lo scorso 19 maggio, uno sciopero del personale appartenente al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di Catanzaro;

che la mobilitazione è la diretta conseguenza della dichiarazione dello «stato di agitazione», indetto il 23 gennaio 2003 dalla Rappresentanza sindacale unitaria, per denunciare il reiterato comportamento antisindacale da parte del Comandante Provinciale che continua a disattendere gli accordi sottoscritti, per il ripristino delle corrette relazioni sindacali e per la rimozione delle violazioni degli accordi e dei diritti di rappresentanza;

che il Comandante provinciale ha emesso una disposizione di servizio nel mese di gennaio 2003 di riorganizzazione del Comando Provinciale contestata dalle organizzazioni sindacali in quanto non ispirata a criteri organici tendenti a una riorganizzazione realmente funzionale alle esigenze di servizio e commisurata alle risorse umane, numeriche e professionali esistenti ed anche perché non scaturita da una concertazione con tutte le organizzazioni sindacali e la Rappresentanza sindacale unitaria;

che si sono svolti una serie di incontri presso il Comando Provinciale di Catanzaro al fine di tentare una ricomposizione delle corrette relazioni sindacali;

che da questa serie di incontri è scaturito un verbale nel quale le parti si impegnavano, in un'apposita riunione unitaria da tenersi presso il Comando Provinciale, a definire un protocollo sulle corrette relazioni sindacali ritenuto propedeutico alla successiva concertazione di merito sull'organizzazione del lavoro;

che il 26 febbraio del 2003 tutte le organizzazioni sindacali ed i componenti della Rappresentanza sindacale unitaria venivano convocati per la definizione del protocollo sulle relazioni sindacali. A questa riu-

nione alcune sigle sindacali, la CISL, la UIL e la RdB, non hanno partecipato e, non avendone richiesto un rinvio, la riunione si è regolarmente svolta e conclusa con la sottoscrizione di un verbale contenente precisi impegni delle parti, nonché la disponibilità della delegazione sindacale, accogliendo una esplicita richiesta del Comandante, alla possibilità di emanare disposizioni urgenti atte ad assicurare la funzionalità degli uffici del Comando;

che i primi di marzo del 2003 il Comandante teneva, con le organizzazioni sindacali assenti nella riunione del 26 febbraio (CISL, UIL, RdB), analoga riunione e con queste sottoscriveva un accordo differente sulla stessa materia oggetto dell'accordo del 26 febbraio 2003;

che la F.P. – CGIL provinciale ha presentato ricorso all'autorità giudiziaria a tutela dei diritti sindacali violati ai sensi dell'art. 28 della legge n. 300 del 1970;

che nell'aprile del 2003 il Comandante Provinciale ripresentava la bozza di riorganizzazione del Comando Provinciale (ritirata tempo prima a seguito del tentativo di riconciliazione) senza aver soddisfatto le pregiudiziali poste in essere da CGIL, C.S.A. e CO.NA.PO.;

che la bozza in questione è stata inviata alle organizzazioni sindacali ed alla Rappresentanza sindacale unitaria per esprimere le dovute osservazioni;

che ancora prima di ricevere le osservazioni dalle organizzazioni sindacali la bozza diventava attuativa come disposizione di servizio n. 70;

che, in data 16/05/03, un ulteriore tentativo di conciliazione obbligatorio, in occasione della proclamazione dello sciopero indetto per 19/05/03, è stato portato avanti dall'Ing. Attisani su mandato dell'Ispettore Generale Capo e si è svolto presso la sede dell'ispettorato regionale;

che anche questo tentativo è risultato vano a causa di una ulteriore indisponibilità da parte del Comandante Provinciale al ripristino delle corrette relazioni sindacali e per la rimozione delle violazioni degli accordi e dei diritti di rappresentatività;

che la F.P.C.G.I.L. ha denunciato pubblicamente attraverso organi di stampa la critica situazione organizzativa e strutturale e di organico in cui versano le strutture del comando ed in particolare il distaccamento di Soverato, denuncia per la quale non si è registrato alcun intervento da parte del Dirigente;

considerato:

che a distanza di alcuni mesi dallo sciopero, che ha visto coinvolto il 70% del personale, le organizzazioni sindacali ancora lamentano le scorrette relazioni sindacali messe in atto dal Comandante Provinciale;

che a seguito di questo comportamento del Dirigente, che ha dimostrato di alimentare il conflitto, si è generato un malessere tra i lavoratori,

si chiede di sapere:

se non si ritenga opportuno intervenire al fine di ripristinare le corrette relazioni sindacali;

se non si ritenga il comportamento del Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catanzaro non conforme ai diritti sindacali sanciti dall'art. 28 della legge 300 del 1970.

(4-05409)

ANGIUS, BARATELLA, CHIUSOLI, GARRAFFA, MACONI. – *Ai Ministri delle attività produttive e del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

l'Alcatel è un'azienda multinazionale che opera nel settore delle telecomunicazioni. Fra le sedi presenti in Italia ci sono Concorezzo (Milano), Trieste, Cittaducale (Rieti) e Battipaglia (Salerno);

l'esternalizzazione, nel corso degli ultimi dieci anni, di interi settori produttivi ha comportato la chiusura di stabilimenti e una drastica riduzione del personale, che è passato dai 13.000 dipendenti del 1992 agli attuali 4.300;

nello stabilimento di Cittaducale (Rieti), all'avanguardia per attrezzature e specializzazione del personale, adibito principalmente alla produzione e collaudo di schede ed apparati utilizzati dalle compagnie telefoniche per il trasporto di dati e voce su linee in fibra ottica, la suddetta esternalizzazione ha dato luogo ad una situazione di precarietà dei lavoratori coinvolti nella attività esternalizzata, che rischiano il licenziamento per lo scadere dei contratti firmati con Alcatel, nella maggior parte dei casi unico cliente delle società che hanno rilevato questi settori produttivi ed i lavoratori coinvolti nella attività esternalizzata;

ciò ha comportato la riduzione dei dipendenti dello stabilmento di Cittaducale da 900 nel 1990 agli attuali 370;

questa condizione di crisi ha portato il presidente dell'Alcatel a dichiarare, il 25 giugno 2003, la volontà della multinazionale di dismettere lo stabilimento di Rieti;

la dismissione dell'impianto provocherebbe un gravissimo danno all'occupazione del Reatino, territorio con un forte tasso di disoccupazione, creando così disagio economico e sociale;

pericolo incombente è anche quello relativo allo stabilimento IXFIN di Rieti, legato esclusivamente alla produzione Alcatel, e ai 50 addetti che rischiano il posto di lavoro,

si chiede di sapere:

quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano assumere per fronteggiare lo stato di crisi del settore;

se non ritengano opportuno aprire un dialogo con i vertici aziendali al fine di trovare una soluzione alternativa alla dismissione degli stabilimenti Alcatel e IXFIN di Rieti, in modo da salvaguardare l'occupazione e la presenza dell'azienda in Italia.

(4-05410)

DE PAOLI. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che consta all'interrogante che:

la signora Daniela Dinulescu, cittadina rumena, con sentenza del Tribunale di Brescia, registrata in data 01-02-1996, è stata adottata dal signor Osvaldo Zangani, anteponendo il cognome Zangani a quello di nascita;

ai sensi della legge n. 91 del 1992 relativa alla cittadinanza è possibile presentare richiesta di cittadinanza italiana dopo cinque anni dall'adozione;

il regolamento attuativo della suddetta legge prevede il termine di due anni per il completamento dell'istruttoria, salvo che l'istanza venga dichiarata inammissibile con provvedimento motivato del Prefetto;

la Prefettura di Brescia ha inoltrato a Roma l'istanza della signora Dinulescu, accompagnata da parere favorevole in quanto la documentazione era regolare,

si chiede di sapere quali provvedimenti si intenda adottare al fine di risolvere una situazione che arreca notevole danno agli interessati e che non trova alcuna giustificazione per l'inaccettabile ritardo burocratico, tanto più grave in quanto l'articolo 6 del succitato regolamento prevede una verifica periodica, da parte del Ministro dell'interno, della «funzionalità, la trasparenza e la speditezza dei provvedimenti».

(4-05411)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione):

3-01260, del senatore Maritati, sul riconoscimento del diritto d'asilo ad alcuni cittadini congolesi.

€ 2,88